



Allegato

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO
DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE DI
GNL ITALIA n. 13

DESCRIZIONE DEL TERMINALE DI GNL E DELLA SUA GESTIONE

1) PREMESSA	2
2) DESCRIZIONE DEL TERMINALE	2
2.1) RICEZIONE	3
2.2) STOCCAGGIO.....	3
2.3) RIGASSIFICAZIONE	4
2.4) RECUPERO BOIL-OFF GAS (BOG)	4
2.5) CORREZIONE GAS FINALE	4
2.6) SISTEMI AUSILIARI	4
2.7) SISTEMA DI CONTROLLO E SICUREZZA	5
3) CAPACITA' DELL'IMPIANTO E SUOI CRITERI DI DETERMINAZIONE	5
3.1) LA CAPACITÀ TECNICA DI RICEZIONE	5
3.2) LA CAPACITÀ TECNICA DI VAPORIZZAZIONE	5
3.3) LA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DELL'IMPIANTO	6

1) PREMESSA

Il Terminale di Panigaglia, di proprietà GNL Italia, è stato costruito tra il 1967 ed il 1970 ed avviato nel 1971: l'impianto, nella sua configurazione originale, era stato realizzato per ricevere il gas libico, renderlo intercambiabile con quello più leggero estratto nei giacimenti italiani e quindi immetterlo in rete. Con la cessazione dell'importazione dalla Libia, l'impianto è stato adeguato secondo gli standard tipici degli impianti di rigassificazione, ed utilizzato per la rigassificazione di GNL di provenienze diverse.

Nel 1980, dopo l'interruzione dei rapporti contrattuali con la Libia, l'impianto ha lavorato a regime ridotto fino all'anno 1987, anno in cui è stato deciso di sottoporlo al primo intervento di ristrutturazione. A questo intervento, durato dal 1987 al 1991, ne è seguito un altro effettuato tra il 1995 ed il 1997 nel quale i due serbatoi di stoccaggio del GNL sono stati modificati trasformandoli da singolo a doppio contenimento.

2) DESCRIZIONE DEL TERMINALE

Il processo di rigassificazione dell'impianto di Panigaglia utilizza vaporizzatori "a fiamma sommersa" i quali riscaldano e vaporizzano il GNL con il calore prodotto dalla combustione di una parte del Gas Naturale prodotto. Questo sistema di riscaldamento, meno costoso in termini di investimento, ma gestionalmente più oneroso dei sistemi più diffusi che si basano sullo scambio termico tra il gas liquefatto e l'acqua di mare, è stato adottato a causa dei particolari vincoli ambientali che riguardano il tratto di mare in cui si trova l'impianto.

L'insediamento, che sorge su un area di terreno di 317.300 m² ubicato nella Baia di Panigaglia, lungo la costa che collega La Spezia con Portovenere, è costituito da:

- l'impianto vero e proprio, che occupa una area di circa 45.000 m², costituito fondamentalmente da due serbatoi di stoccaggio GNL, dagli impianti di vaporizzazione, dal pontile di attracco delle Navi metaniere e dagli impianti ausiliari;
- una serie di fabbricati utilizzati principalmente come uffici, officine di manutenzione con relative attrezzature e magazzino;
- aree a verde oggetto delle riqualifica ambientale a seguito della prima ristrutturazione;
- aree boschive a contorno dell'insediamento stesso.

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- ricezione;
- stoccaggio;
- rigassificazione;
- recupero Boil-off Gas (BOG);
- correzione gas finale;
- sistemi ausiliari;
- sistema di controllo e sicurezza.

Di seguito sono descritte le principali attività operative del Terminale: gli Allegati al presente capitolo riportano, in scala adeguata, gli schemi relativi alla localizzazione e alla planimetria dell'impianto, nonché la rappresentazione schematica del pontile.

2.1) Ricezione

La sezione di ricezione è costituita dall'area di attracco delle Navi metaniere, dai bracci di scarica e dalla linea di trasferimento.

L'area di attracco delle Navi metaniere è ubicata all'estremità di un pontile lungo circa 500 metri e consente - previa verifica - di ricevere Navi metaniere dalla capacità fino a 65.000-70.000 m³ di GNL. La zona di mare antistante la testata del pontile è dedicata alla manovra ed all'ormeggio delle Navi metaniere ed ha una profondità di circa 10 metri. Il pontile è equipaggiato con quattro briccole ognuna dotata di ganci di ormeggio del tipo a sgancio rapido e da due parabordi, equidistanti dai bracci di scarica e con un interasse di circa 70 metri, per l'appoggio della Nave.

Per il trasferimento del carico il pontile è attrezzato, sul lato destro, con tre bracci di scarico: due per il liquido (diametro 12 pollici), ognuno avente normalmente portata massima di 2.000 m³/h di liquido, uno, il centrale, per il ritorno vapori alla Nave (diametro 8 pollici e portata massima 12.000 Nm³/h). La portata di scarica è però determinata in funzione della produzione di vapori (Boil-off Gas) che si sviluppano durante l'operazione stessa per consentirne il completo recupero da parte della sezione dedicata.

Il ritorno vapori alla Nave, quando richiesto, viene effettuato mediante una soffiante la cui capacità è di circa 12.000 Nm³/h.

Il GNL proveniente dalla Nave viene trasferito nei due serbatoi di stoccaggio attraverso la linea di trasferimento da 24 pollici che collega bracci di scarico con i serbatoi stessi.

2.2) Stoccaggio

La sezione di stoccaggio è costituita da ~~due~~ **un** serbatoio, ognuno con una capacità geometrica di 50.000 m³ una capacità utile operativa di circa 44.000 m³, e dalle pompe sommerse per la movimentazione del GNL.

I serbatoi sono costituiti da due contenitori cilindrici coassiali ad asse verticale. Il contenitore interno autoportante, in acciaio al 9%Ni, ha lo scopo di contenere il GNL mentre il contenitore esterno, in cemento armato precompresso, realizzato durante il secondo intervento di ristrutturazione, ha la duplice funzione di sorreggere e proteggere il materiale coibente posto intorno al contenitore interno e di contenere, in caso di emergenza, eventuali perdite di GNL. Ogni serbatoio è, inoltre, posizionato all'interno di un bacino di contenimento.

Il GNL è stoccato nei serbatoi ad una temperatura pari a circa -160 °C e ad una pressione leggermente superiore alla pressione atmosferica (350 mmH₂O rel).

Ogni serbatoio di stoccaggio è dotato di tre pompe sommerse, due con capacità di 500 m³/h di GNL ciascuna e la terza con una capacità di 170 m³/h di GNL.

2.3) Rigassificazione

La sezione di rigassificazione è costituita dalle pompe per la movimentazione e pressurizzazione del GNL e dai vaporizzatori a fiamma sommersa.

Il GNL estratto dai serbatoi di stoccaggio mediante le pompe sommerse, è pressurizzato, inizialmente, a circa 22 bar dalle pompe primarie (tre in esercizio più una di riserva) e, successivamente, a circa 75 bar dalle pompe secondarie (tre in esercizio più una di riserva) e quindi inviato ai vaporizzatori. Ogni pompa, sia primaria sia secondaria, ha una capacità massima di circa 250 m³/h di GNL.

La rigassificazione del GNL è ottenuta mediante vaporizzatori a fiamma sommersa (anche in questo caso tre* in esercizio più uno di riserva), ognuno dei quali ha una capacità massima di targa di circa 250 m³/h di GNL.

Il calore necessario alla vaporizzazione del GNL viene prodotto dalla combustione del gas naturale (fuel-gas) prelevato a valle dei vaporizzatori.

2.4) Recupero Boil-Off Gas (BOG)

Il sistema di recupero del BOG dello stabilimento di Panigaglia è costituito da tre compressori criogenici, uno di capacità pari a 2.000 kg/h e due di capacità pari a 8.000 kg/h ciascuno, dalla colonna di assorbimento e dalle relative pompe di alimentazione. Il compressore più piccolo è utilizzato per il recupero continuo dei vapori generati dal calore entrante nell'impianto durante il normale esercizio dello stesso ed in assenza di scariche; i due compressori grandi sono utilizzati per il recupero del BOG prodotto durante la scarica. Il recupero avviene nella colonna di assorbimento per condensazione dei vapori a spese del GNL sottoraffreddato.

2.5) Correzione gas finale

La correzione del gas finale ha lo scopo di mantenere l'Indice di Wobbe del gas inviato a metanodotto a valori inferiori a 52,33 MJ/Sm³ per rispettare le specifiche di qualità della rete di trasporto garantendo l'intercambiabilità del GNL rigassificato con gli altri gas naturali normalmente trasportati. L'eventuale correzione è effettuata mediante addizione di aria o di aria arricchita in azoto per mantenere la concentrazione dell'ossigeno a valori inferiori allo 0,6% (molare). Il mancato rispetto delle caratteristiche di qualità del gas naturale inviato in rete comporta il blocco automatico dell'impianto.

La sezione correzione gas finale è costituita da due treni di compressione dell'aria e da una batteria di membrane per l'arricchimento del contenuto di azoto; ogni treno è dotato di un compressore a vite posto in serie ad un compressore alternativo ed è in grado di comprimere l'aria alla pressione di metanodotto con una portata massima di 4.300 Nm³/h.

2.6) Sistemi ausiliari

La sezione sistemi ausiliari comprende tutte le attività di supporto al processo principale senza le quali l'impianto non potrebbe funzionare. Le più importanti sono: la sottostazione elettrica e le sue diramazioni per l'alimentazione e la trasformazione

* Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il numero di ~~tre~~ è sostituito con ~~due~~.

dell'energia elettrica all'impianto, i sistemi acqua dolce ed acqua di mare per lo smaltimento del calore prodotto dai compressori, il sistema aria strumenti per l'attuazione dei comandi pneumatici, la stazione di misura della quantità e della qualità del gas a metanodotto ed il sistema antincendio.

2.7) Sistema di controllo e sicurezza

L'impianto di rigassificazione del GNL è controllato e comandato a distanza dalla Sala Controllo Centralizzata mediante un sistema automatico. Questo sistema è suddiviso in due sottosistemi:

- Sistema a Controllo Distribuito (DCS) le cui funzioni sono di acquisizione, elaborazione e regolazione dei parametri di processo e di supervisione dell'impianto;
- Sistema di automazione e blocco a logica Programmabile (PES) la cui funzione è l'effettuazione delle sequenze di avviamento, fermata e blocco delle apparecchiature di impianto nonché la messa in sicurezza automatica predefinita dell'impianto in caso di emergenza.

3) CAPACITA' DELL'IMPIANTO E SUOI CRITERI DI DETERMINAZIONE

Per la determinazione della capacità tecnica di rigassificazione del Terminale di Panigaglia occorre prendere in considerazione i seguenti valori:

1. la capacità tecnica di ricezione;
2. la capacità tecnica di vaporizzazione.

3.1) La capacità tecnica di ricezione

La capacità tecnica di ricezione dell'impianto, nel corso di un mese di operatività ("periodo di riferimento", convenzionalmente fissato pari a 30 giorni), viene definita tenendo conto di:

- a) il massimo numero di approdi effettuabili;
- b) il quantitativo di GNL scaricabile.

3.2) La capacità tecnica di vaporizzazione

I parametri da considerare per la definizione della capacità tecnica di vaporizzazione del Terminale di Panigaglia sono le capacità:

- ✓ del sistema di pompaggio;
- ✓ del sistema di vaporizzazione.

La capacità del sistema di pompaggio è influenzata dalla qualità del GNL scaricato e dalla pressione di esercizio del metanodotto interconnesso, mentre per la determinazione della capacità del sistema di vaporizzazione occorre fare riferimento alla capacità di ciascuno dei quattro ^{**} vaporizzatori a fiamma sommersa.

^{**} Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il numero di quattro è sostituito con tre.

Ne consegue che la capacità tecnica di vaporizzazione che può essere garantita coincide con quella del sistema di vaporizzazione.

3.3) La capacità di rigassificazione dell'impianto

La capacità di rigassificazione dell'impianto viene individuata in relazione al numero di approdi effettuabili presso il Terminale e alla capacità espressa in volume di GNL consegnabile al Terminale stesso.

Tenuto conto della durata delle operazioni di ormeggio, scarica e disormeggio di una Nave metaniera al pontile, che non consente più di un approdo ogni ~~due~~ ~~tre~~ giorni, il massimo numero di approdi effettuabili su base annuale è pari ~~alla metà~~ ~~ad un terzo~~ dei giorni di funzionamento del Terminale in ciascun Anno Termico, arrotondato all'intero inferiore.

Tenuto conto dei necessari margini operativi di sicurezza di un terminale di rigassificazione, l'assetto impiantistico consente una capacità di volume massima garantita di $17.500 \text{ m}^3/\text{g}$ ~~***~~ di GNL. Pertanto, la capacità di volume del Terminale su base annuale risulta pari a $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ ~~***~~ moltiplicata per i giorni di funzionamento del Terminale in ciascun Anno Termico.

*** Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ è sostituito con $12.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$

CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	2
1.1) REQUISITI PER L'ACCESSO.....	2
2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO	3
2.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO	3
2.2) CONFERIMENTO PLURIENNALE.....	4
2.2.1) <i>Procedura di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione</i>	6
2.3) CONFERIMENTO ANNUALE	8
2.3.1) <i>Procedura di conferimento annuale della capacità di rigassificazione</i>	9
2.4) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ CHE VIENE RESA DISPONIBILE ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELLA DELIBERA N°167/05.....	11
2.5) RICHIESTE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO.....	12
3) IL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE	12
4) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CONFERITA	13
4.1) DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA (FASE 1).....	13
4.2) ASSOCIAZIONE DEI CD ALLA CAPACITÀ DI VOLUME DISTRIBUITA (FASE 2)	17
5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO	19
5.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO	19
5.2) PRIORITÀ DI ASSEGNAZIONE	20
5.3) PROCESSO DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	20
5.3.1) <i>Riassegnazione</i>	23
5.3.2) <i>Definizione della capacità conferita</i>	24
5.4) RICHIESTE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO ..	25
5.5) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE	25
6) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ	26
6.1) CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE RESA DISPONIBILE DI CUI AL PUNTO III) DELLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 2.1	26
6.2) CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE NON UTILIZZATA DI CUI AL PUNTO III) DELLE LETTERE A) E B) DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 5.1	26
7) FORZA MAGGIORE DELLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE O RIGASSIFICAZIONE	27
7.1) DEFINIZIONI	27
7.2) NOTIFICA	28
7.3) EFFETTI.....	28
8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT	28
8.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO	28
8.2) DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....	28
8.3) RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE.....	30
8.4) CONFERIMENTO	30
9) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI	31
10) RICHIESTE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TIPO SPOT	33

1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

L'accesso al servizio di rigassificazione in corrispondenza del Terminale di Panigaglia è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

1.1) Requisiti per l'accesso

I soggetti che intendono richiedere l'accesso al Terminale di Panigaglia dovranno, alla data prevista per la richiesta:

- a) essere titolari di contratto/i di importazione, ossia di un contratto di acquisto di GNL con consegna, presso il Terminale di Panigaglia, della quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta la capacità di rigassificazione.

Se il punto di consegna del contratto di acquisto è situato all'estero, il contratto di acquisto deve essere integrato da uno o più contratti di trasporto funzionali a rendere disponibile al Terminale di Panigaglia la quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione presso il Terminale stesso. La durata del contratto di importazione così composto è pari alla minore tra le durate dei contratti che lo compongono. La data di sottoscrizione è quella più recente tra i contratti che costituiscono il contratto di importazione.

Ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione, sono considerati titolari di contratti di importazione i soggetti titolari di accordi che prevedono impegni reciproci tra le parti finalizzati a rendere disponibile, presso il Terminale di Panigaglia, la quantità di GNL per la cui importazione viene richiesta capacità di rigassificazione presso tale Terminale;

- b) disporre di Navi metaniere autorizzate da GNL Italia per la scarica, presso il Terminale di Panigaglia, del GNL oggetto dei contratti di importazione di cui sopra;
- c) essere autorizzati, qualora il contratto di importazione del GNL abbia durata pari ad almeno un anno, dal Ministero dello Sviluppo Economico all'attività d'importazione, nel caso di importazione di GNL prodotto in paesi non appartenenti all'Unione Europea, o, alternativamente, dichiarare che il paese in cui è prodotto il GNL appartiene all'Unione Europea.
- d) essere Utenti del servizio di trasporto fatto salvo il caso in cui il soggetto richiedente l'accesso al servizio indichi uno o più Utenti del servizio di trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto.

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente per l'effettuazione del servizio base di tipo continuativo è costituito dal possesso:

- di un "rating" creditizio, o in sua assenza, della garanzia finanziaria di cui rispettivamente ai punti a) e b) del paragrafo 1.1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni";
- della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 1.2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Un ulteriore requisito richiesto al potenziale Utente per l'effettuazione del servizio base di tipo spot è costituito dal possesso:

- della garanzia finanziaria di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

Il conferimento di capacità di rigassificazione, sia su base continua che di tipo spot implica anche il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del servizio di rigassificazione.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet dell'Operatore del Terminale.

Nel caso in cui l'Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas, lo stesso dovrà comunicare l'elenco dei nominativi degli utenti del trasporto-attraverso la modulistica pubblicata sul sito internet dell'Operatore del Terminale. L'Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di rigassificazione, così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia, individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in $m_{C_{liq}}/anno$, per il servizio base di rigassificazione di tipo continuativo presso il Terminale di Panigaglia:
 - i) disponibile a valle dei precedenti processi di conferimento pluriennale;
 - ii) che è resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - iii) che è resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

- b) approdi effettuabili presso il Terminale:
- i) disponibili a valle dei precedenti processi di conferimento pluriennale;
 - ii) che sono resi disponibili all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - iii) che sono resi disponibili all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

La capacità di rigassificazione viene conferita ai soggetti in possesso dei requisiti definiti al precedente paragrafo 1.1, per periodi pari ad un Anno Termico (conferimento annuale) o più Anni Termici (conferimento pluriennale), secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Delibera n°167/05.

2.2) Conferimento pluriennale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere:

- a) capacità di volume, espressa in $mcl_{liq}/anno$, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione e per una durata massima di 5 anni (e comunque non superiore a quella dei contratti di importazione);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione pluriennali, ha diritto di richiedere nel corso del processo pluriennale, per ciascun Anno Termico, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione pluriennale/i (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera n°167/05).

Le richieste di capacità di rigassificazione devono prevedere capacità di volume e numero di approdi non nulli per ciascun Anno Termico del periodo per cui è richiesto il servizio di rigassificazione, ed in particolare capacità di volume e numero di approdi non nulli per il primo Anno Termico del quinquennio.

La capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1 viene conferita ai titolari di contratti di importazione di GNL, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;

- ii) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali diversi da quelli di cui al precedente punto i).

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, a ciascun soggetto richiedente viene conferita prioritariamente la capacità di volume disponibile di cui alla lettera a) punto i) del paragrafo 2.1. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a) punto ii) del paragrafo 2.1. In caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Nel caso in cui le capacità di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1 non fossero sufficienti a soddisfare le richieste presentate, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05. Qualora la capacità di volume di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 tra gli stessi secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate. In assenza di soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ovvero nel caso in cui le richieste di tali soggetti siano state interamente soddisfatte, GNL Italia conferisce la residua quota di capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 agli altri soggetti richiedenti secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Per ciascun Anno Termico del quinquennio, a ciascun soggetto richiedente vengono conferiti gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta:

$$\sum_{i=1}^n N_i * V_{n_i} \leq V_{richiesta}$$

dove:

N_i numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione i ;

V_{n_i} dimensione della Nave metaniera i ;

$V_{richiesta}$ capacità di volume richiesta;

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

2.2.1) Procedura di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile, le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione su base pluriennale.

Entro il 1° luglio di ciascun Anno Termico devono pervenire a GNL Italia le richieste di capacità di rigassificazione, con un anticipo di due anni rispetto all'Anno Termico in cui avrà inizio l'erogazione del servizio, da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione di durata superiore all'anno, nelle quali deve essere indicata, pena l'irricevibilità della richiesta stessa:

- a) la capacità di volume, espressa in $mc_{liq}/$ anno di GNL, richiesta per ciascun Anno Termico;
- b) il numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
 - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
 - b) la tipologia dei contratti;
 - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al

precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia conferisce a ciascun richiedente la capacità di rigassificazione nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.2.

Successivamente ciascun richiedente è tenuto a comunicare gli impegni in termini di capacità di volume, espressa in $mcl_{liq}/anno$, e numero di approdi, che intende sottoscrivere nel Contratto di Rigassificazione, nei limiti della capacità di rigassificazione conferita.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità di volume oggetto di impegno. A garanzia del pagamento di tale penale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione degli impegni, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale /succursale Italiana di banca estera, per un importo pari al valore massimo della penale. Qualora il soggetto richiedente partecipi anche al processo di conferimento annuale di cui al successivo paragrafo 2.3, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

La mancata presentazione, della suddetta garanzia bancaria, contestualmente alla comunicazione degli impegni, costituirà rinuncia alla capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso di mancata conferma, totale o parziale, da parte di uno o più soggetti, la capacità di rigassificazione eventualmente disponibile sarà conferita da GNL Italia ai soggetti richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito. GNL Italia procederà al conferimento della capacità di rigassificazione non confermata nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.2.

A seguito del conferimento della ulteriore capacità resasi disponibile, ciascun richiedente è tenuto a confermare il suddetto ulteriore conferimento di capacità.

In caso di conferma da parte del richiedente dell'ulteriore capacità di rigassificazione conferita, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Rigassificazione saranno pari alla somma delle capacità complessivamente confermate.

Il processo di conferimento pluriennale della capacità di rigassificazione si conclude entro le ore 12:00 del 1° agosto di ogni anno o del giorno lavorativo antecedente nel caso in cui tale termine cada di giorno non lavorativo o festivo.

2.3) Conferimento annuale

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere, per l'Anno Termico successivo:

- a) capacità di volume, espressa in $mcl_{liq}/anno$, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione pluriennali, ha diritto di richiedere, nel corso del processo annuale, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione pluriennale/i (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 11, comma 3, della Delibera n°167/05);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

La capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 2.1 viene conferita ai titolari di contratti di importazione di GNL, così come definiti al precedente paragrafo 1.1, nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- i) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;
- ii) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
- iii) soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

A ciascun soggetto richiedente viene conferita prioritariamente la capacità di volume disponibile di cui alla lettera a) punto i) del paragrafo 2.1. Nel caso in cui questa non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a) punto ii) del paragrafo 2.1. In caso di richieste complessivamente superiori alle capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

Nel caso in cui le capacità di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 2.1 non fossero ancora sufficienti a soddisfare le richieste presentate, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ed annuali, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05. Qualora la capacità di volume di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 non sia sufficiente a soddisfare le richieste dei soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali, GNL Italia conferisce la capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 tra gli stessi secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate. In assenza di soggetti le cui richieste di conferimento non siano state interamente soddisfatte in precedenti processi di conferimento pluriennali ovvero nel caso in cui le richieste di tali soggetti siano state interamente soddisfatte, GNL Italia

conferisce la residua quota di capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 2.1 agli altri soggetti richiedenti secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

A ciascun soggetto richiedente vengono conferiti gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:

- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta:

$$\sum_{i=1}^n N_i * V_{n_i} \leq V_{richiesta}$$

dove:

N_i numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione i ;

V_{n_i} dimensione della Nave metaniera i ;

$V_{richiesta}$ capacità di volume richiesta;

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 2.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

2.3.1) Procedura di conferimento annuale della capacità di rigassificazione

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile, le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento della capacità di rigassificazione su base annuale.

Entro il 1° luglio di ciascun Anno Termico, devono pervenire a GNL Italia le richieste di capacità di rigassificazione, relativamente all'Anno Termico successivo, da parte dei soggetti titolari di contratti di importazione, nelle quali deve essere indicata, pena l'irricevibilità della richiesta stessa:

- a) la capacità di volume, espressa in $m_{Clq}/$ anno di GNL, richiesta per l'Anno Termico successivo;
- b) il numero di approdi richiesto per l'Anno Termico successivo, coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
 - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
 - b) la tipologia dei contratti;
 - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia conferisce a ciascun richiedente la capacità di rigassificazione nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.3.

Successivamente ciascun richiedente è tenuto a comunicare gli impegni in termini di capacità di volume, espressa in mc_{liq}/anno, e numero di approdi, che intende sottoscrivere nel Contratto di Rigassificazione, nei limiti della capacità di rigassificazione conferita.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione per gli impegni di capacità indicati, comporterà l'applicazione di una penale pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità di volume oggetto di impegno. A garanzia del pagamento di tale penale il richiedente è tenuto a presentare, contestualmente alla comunicazione degli impegni, una garanzia bancaria a prima richiesta, emessa da istituto bancario o filiale/succursale Italiana di banca estera, per di importo pari al valore massimo della penale. Qualora il soggetto richiedente partecipi anche al processo di conferimento pluriennale di cui al precedente paragrafo 2.2, l'importo complessivo richiesto a copertura della sottoscrizione degli impegni assunti sarà pari al 20% del massimo corrispettivo annuale di capacità determinato dai processi di conferimento annuale e pluriennale.

La mancata presentazione della suddetta garanzia bancaria, contestualmente alla comunicazione degli impegni, costituirà rinuncia alla capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso di mancata conferma, totale o parziale, da parte di uno o più soggetti, la capacità di rigassificazione eventualmente disponibile sarà conferita da GNL Italia ai soggetti richiedenti a cui è stata conferita capacità di rigassificazione in misura ridotta rispetto alla richiesta e che hanno confermato integralmente quanto conferito. GNL Italia procederà al conferimento della capacità di rigassificazione non confermata nel rispetto dei criteri di conferimento riportati al paragrafo 2.3.

A seguito del conferimento della ulteriore capacità resasi disponibile, ciascun richiedente è tenuto a confermare il suddetto ulteriore conferimento di capacità.

In caso di conferma da parte del richiedente dell'ulteriore capacità di rigassificazione conferita, gli impegni di capacità da sottoscrivere con il Contratto di Rigassificazione saranno pari alla somma delle capacità complessivamente confermate.

Il processo di conferimento annuale della capacità di rigassificazione si conclude entro le ore 12:00 del 1° agosto di ogni anno o del giorno lavorativo antecedente nel caso in cui tale termine cada di giorno non lavorativo o festivo.

2.4) Modalità di determinazione della capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05

Qualora risulti che il volume di GNL consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso sia inferiore alla capacità di volume conferita nell'ambito dei precedenti processi di conferimento pluriennali, il medesimo Utente rende disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi, per ciascun Anno Termico per il quale egli sia titolare di capacità conferita di cui al precedente paragrafo 2.2, la capacità di rigassificazione individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in mC_{liq}/anno , pari a:

$$V_{prio} - V_{cons}$$

dove:

V_{prio} è la capacità di volume conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali;

V_{cons} è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente nell'Anno Termico in corso, determinato come somma di:

- volumi consuntivati relativamente ai mesi da ottobre a maggio dell'Anno Termico in corso, includendo il volume di GNL che l'Utente non ha consegnato presso il Terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui al successivo paragrafo 7;
- Programma Mensile delle Consegne di GNL per i mesi da giugno a agosto;

- capacità distribuita nel mese di settembre ai sensi del successivo paragrafo 4.1.

Nel caso in cui l'Utente sia titolare di contratti pluriennali ed annuali il volume consegnato verrà attribuito prioritariamente ai contratti di tipo pluriennale.

- b) numero di approdi effettuabili presso il Terminale, arrotondato all'intero inferiore pari a:

$$Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$$

dove:

V_{conf} è la capacità di volume complessivamente conferita all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento;

N_{conf} è il numero di approdi complessivamente conferito all'Utente per l'Anno Termico in corso, nell'ambito dei processi di conferimento.

Per ciascuno degli Anni Termici per il quale l'Utente sia titolare di capacità conferita su base pluriennale, qualora la differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, risulti inferiore a V_{cons} così come sopra definito, l'Utente renderà disponibile per il conferimento a terzi, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della Delibera n°167/05, una capacità pari alla differenza tra la capacità conferita all'Utente nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e V_{cons} così come sopra definito.

2.5) Richieste di capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad inizio anno termico

GNL Italia provvede, su indicazione degli Utenti, una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione agli Utenti e ad esito del processo di distribuzione della capacità conferita di cui al precedente paragrafo 4.1, a richiedere a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi conferiti su base annuale/pluriennale. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

3) IL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

Entro le ore 12:00 del 1° agosto (nel caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente), a valle del processo di conferimento della capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico, GNL Italia e i soggetti cui è stata conferita capacità procedono alla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione.

La sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è subordinata alla contestuale presentazione del “rating” creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione entro il termine sopra indicato, comporterà l’applicazione al richiedente di una penale pari al 20% del corrispettivo annuale di impegno $Cqs * QS$ (Cqs è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di GNL e QS è definito come somma della capacità di rigassificazione per cui l’Utente si è impegnato alla stipula del Contratto di Rigassificazione).

Nel caso in cui il richiedente sottoscriva il Contratto di Rigassificazione con impegni inferiori a quelli indicati nel/i documento/i di conferma, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al prodotto della penale prevista per la mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione moltiplicata per il rapporto tra la somma delle capacità confermate e non sottoscritte e la somma delle capacità confermate.

GNL Italia non sottoscriverà alcun Contratto di Rigassificazione con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo “Garanzie finanziarie e assicurazioni”, rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

Il Contratto di Rigassificazione sottoscritto dalle Parti verrà eseguito, unitamente agli altri Contratti di Rigassificazione in essere tra le Parti, in accordo agli esiti del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione, qualunque sia l’esito del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita di cui ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2.

4) IL PROCESSO DI DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CONFERITA

Entro il 15 giugno, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita. I soggetti cui è stata conferita capacità di rigassificazione per l’Anno Termico successivo, sono tenuti a partecipare a tale processo, secondo le modalità di seguito definite. Tale processo si articola in due fasi distinte.

4.1) Distribuzione della capacità conferita (Fase 1)

La prima fase prevede la distribuzione, da parte degli Utenti, della capacità di rigassificazione conferita per l’Anno Termico successivo in ciascun mese dell’Anno Termico stesso.

Ciascun Utente richiede la distribuzione della capacità di volume per i mesi dell’Anno Termico successivo, nel rispetto dei seguenti vincoli:

$$a) \quad V_{mi} = \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{mi} + Z$$

$$V_{ti} = \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{ti} + 1,25 * Z$$

$$V_{si} = \frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} \cdot gft_{si} + 1,5 * Z$$

dove:

$V_{annuale}$ capacità annuale di volume conferita;

V_{mi} capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascun mese i;

V_{ti} capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascuno dei quattro trimestri i (ott-dic/gen-mar/apr-giu/lug-set);

V_{si} capacità di volume richiesta dall'Utente per ciascuno dei due semestri i (ott-mar/apr-set);

gft_{anno} numero di giorni di funzionamento del Terminale per l'Anno Termico;

gft_{mi} numero di giorni di funzionamento del Terminale per il mese i;

gft_{ti} numero di giorni di funzionamento del Terminale per ciascuno dei quattro trimestri i (ott-dic/gen-mar/apr-giu/lug-set);

gft_{si} numero di giorni di funzionamento del Terminale per ciascuno dei due semestri i (ott-mar/apr-set);

Z valore compreso tra $- 60.000 \text{ m}^3_{liq}$ e $+ 60.000 \text{ m}^3_{liq}$;

GNL Italia verifica che per ciascun mese dell'Anno Termico successivo sia rispettata la condizione di seguito riportata:

$$b) \quad \sum_{K=1}^n V_{mi}^K \leq V_{mi}^T$$

dove:

V_{mi}^K capacità di volume richiesta dall'Utente k per ciascun mese i;

V_{mi}^T capacità di volume del Terminale per ciascun mese i, pari alla capacità giornaliera di cui al paragrafo 3.3 del capitolo "Descrizione del terminale di GNL e della sua gestione" moltiplicata per gft_{mi}

n numero di Utenti che ha richiesto la distribuzione di capacità nel mese i.

Per ciascun mese i in cui la condizione di cui al punto b) risulti verificata, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di distribuzione della capacità di volume formulate da ciascun Utente.

Per ciascun mese i nel quale non sia verificata la condizione di cui al punto b), GNL Italia provvederà a:

- suddividere gli Utenti che abbiano richiesto la distribuzione della capacità in due gruppi:
 - un primo gruppo composto da tutti gli Utenti che abbiano richiesto una distribuzione che comporti per il mese i una flessibilità $Z \leq 0$;
 - un secondo gruppo composto da tutti gli Utenti che abbiano richiesto una distribuzione che comporti per il mese i una flessibilità $Z > 0$;
- confermare le richieste di distribuzione degli Utenti appartenenti al primo gruppo;
- distribuire per ciascun Utente appartenente al secondo gruppo un valore di capacità di volume pari a:

$$\frac{V_{annuale}}{gft_{anno}} * gft_{mi}$$

- ordinare gli Utenti appartenenti al secondo gruppo per valori crescenti di flessibilità Z , così come risultante dalla distribuzione richiesta dagli Utenti stessi. Nel caso in cui risulti per più di un Utente lo stesso valore di flessibilità Z , la priorità verrà stabilita tramite sorteggio.
- distribuire le flessibilità Z degli Utenti in base all'ordine di priorità di cui sopra, fino al raggiungimento di V_{mi}^T , secondo l'algoritmo di seguito riportato:
 - se $Z_{mi}^k \leq (V_{mi}^T - V_{mi}^D)$ verrà distribuito all'Utente k tutto il valore di Z ;
 - se $Z_{mi}^k > (V_{mi}^T - V_{mi}^D)$ verrà distribuito all'Utente k la quota del valore di Z , pari alla differenza tra la V_{mi}^T ed il V_{mi}^D ;

dove:

Z_{mi}^k flessibilità Z dell'Utente k per il mese i , così come risultante dalla distribuzione richiesta dall'Utente stesso;

V_{mi}^D capacità complessivamente distribuita per il mese i , comprensiva delle flessibilità Z già distribuite.

Le flessibilità Z_{mi}^k che non sia stato possibile distribuire nei mesi richiesti dagli Utenti, saranno distribuite nei mesi in cui vi sia ancora capacità disponibile, secondo quanto di seguito indicato.

GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti le cui richieste di distribuzione di capacità di volume non siano state soddisfatte per valori crescenti della media dei valori assoluti di flessibilità Z , così come risultanti dalle distribuzioni della capacità di volume richieste dagli Utenti stessi per l'Anno Termico. Nel caso in cui risulti per più di un Utente lo

stesso valore della media dei valori assoluti di flessibilità Z, la priorità verrà stabilita tramite sorteggio.

Ciascun Utente, nel rispetto del suddetto ordinamento, dovrà distribuire nei mesi dell'Anno Termico la capacità non ancora distribuita, nei limiti della capacità disponibile in ciascun mese.

Successivamente GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti che non abbiano partecipato alla distribuzione della capacità conferita mediante sorteggio. La capacità di ciascuno di tali Utenti, verrà distribuita da GNL Italia nel rispetto del suddetto ordinamento a partire dal primo mese avente ancora capacità disponibile.

Al termine della distribuzione della capacità di volume, ciascun Utente richiede la distribuzione del numero di approdi per i mesi dell'Anno Termico successivo.

GNL Italia verifica che per ciascun mese dell'Anno Termico successivo sia rispettata la condizione di seguito riportata:

$$c) \quad \sum_{K=1}^n NA_{m_i}^K \leq NA_{m_i}^T$$

dove:

$NA_{m_i}^K$ numero di approdi richiesto dall'Utente k per ciascun mese i;

$NA_{m_i}^T$ numero di approdi effettuabili presso il Terminale per ciascun mese i, pari all'intero inferiore del rapporto tra gft_{m_i} e 2;

n numero di Utenti che ha richiesto la distribuzione di capacità nel mese i.

Per ciascun mese i in cui la condizione di cui al punto c) risulti verificata, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di distribuzione del numero di approdi formulate da ciascun Utente.

Per ciascun mese i nel quale non sia verificata la condizione di cui al punto c), GNL Italia provvederà a distribuire gli approdi pro-quota, arrotondando all'intero inferiore, sulla base della capacità di volume distribuita in ciascun mese.

GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti le cui richieste di distribuzione degli approdi siano state ridotte mediante sorteggio.

Ciascun Utente, nel rispetto del suddetto ordinamento, dovrà distribuire nei mesi dell'Anno Termico gli approdi non ancora distribuiti, nei limiti della capacità disponibile in ciascun mese.

Successivamente, GNL Italia provvederà ad ordinare gli Utenti che non abbiano partecipato alla distribuzione degli approdi mediante sorteggio. Gli approdi di ciascuno di tali Utenti, verranno distribuiti da GNL Italia nel rispetto del suddetto ordinamento a partire dal primo mese avente ancora capacità disponibile.

Al termine del processo di distribuzione della capacità conferita, GNL Italia provvederà a redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante di ciascuno degli Utenti che abbiano partecipato al processo in oggetto.

La capacità di volume e gli approdi distribuiti di ciascun Utente in ciascun mese dell'Anno Termico, così come risultanti dal processo descritto al presente paragrafo, costituiranno la base per il processo di cui al successivo paragrafo 4.2.

4.2) Associazione dei Cd alla capacità di volume distribuita (Fase 2)

Tale fase è finalizzata a:

- a) esprimere la capacità di volume, distribuita dall'Utente in ciascun mese dell'Anno Termico successivo, in Cd e/o frazioni di Cd;
- b) associare tali Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario di ciascun mese, limitatamente ai giorni di funzionamento del Terminale nel mese stesso.

Nel corso del mese di agosto, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo devono comunicare a GNL Italia per ciascun mese del trimestre ottobre, novembre e dicembre la richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario.

Successivamente, nel corso di ciascun mese M, fino al mese di maggio compreso, gli Utenti titolari di capacità di rigassificazione per l'Anno Termico successivo, devono comunicare a GNL Italia per il mese M+4 la richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario per lo stesso mese M+4.

La richiesta di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario dovrà essere predisposta nel rispetto dei seguenti vincoli:

- non è ammessa l'indicazione di una sola data singola;
- due sequenze di date non consecutive devono essere intervallate da almeno **tre due*** non indicate nell'elenco, nel caso in cui GNL Italia non renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
- ogni sequenza di date può contenere al massimo una frazione di Cd posizionata all'inizio o alla fine della stessa. Nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving ogni sequenza di date può contenere al massimo due frazioni di Cd posizionate all'inizio o alla fine della stessa.

Per ciascun mese *i* in cui non vi sia l'indicazione di una stessa data da parte di più Utenti, GNL Italia provvederà a confermare le richieste di associazione dei Cd e/o frazioni di Cd alle date di calendario formulate dagli Utenti.

* ~~Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il numero di due è sostituito con tre.~~

Per ciascun mese i in cui vi sia l'indicazione almeno di una stessa data da parte di più Utenti, GNL Italia provvederà - alla presenza degli Utenti cui risulti distribuita capacità nel mese - ad associare ai giorni di calendario i Cd e/o le frazioni di Cd, secondo la modalità di seguito descritta, che preserva la continuità delle sequenze di date e minimizza le date singole libere presenti all'interno del mese.

- Gli Utenti verranno ordinati mediante sorteggio ed a ciascuno verrà associato un numero identificativo progressivo.
- Le sequenze caratterizzate da soli Cd interi, a partire dalla più lunga, verranno associate ai giorni di calendario prioritariamente rispetto a quelle caratterizzate da Cd interi e frazionati, che verranno associate successivamente sempre a partire dalla più lunga.
- Per ciascun Utente, sulla base del numero identificativo progressivo, verranno associate ai giorni di calendario due sequenze intere, una a partire dal primo giorno disponibile dall'inizio del mese ed una, in ordine temporale inverso, a partire dal primo giorno disponibile dalla fine del mese, fino alla completa associazione di tutte le sequenze intere. Una volta associate tutte le sequenze intere di tutti gli Utenti, si procede ad associare le sequenze caratterizzate da Cd interi e frazionati con le stesse modalità.
- Per primo giorno disponibile si intende anche un giorno di calendario caratterizzato dalla presenza di una frazione di Cd; in tal caso la sequenza verrà riadattata in modo da non lasciare capacità inutilizzata nel primo giorno disponibile.
- Gli Utenti che non abbiano provveduto a comunicare nei tempi e nei modi previsti quanto indicato al precedente punto b), saranno inseriti nel processo, associando ai giorni di calendario la capacità di cui dispongono in sequenze da 35 20.000 m³liq^{**}, ad eccezione dell'ultima sequenza che sarà determinata sulla base del valore di capacità residuo.

Nel caso in cui non vi sia l'indicazione di una stessa data da parte degli Utenti che abbiano provveduto a comunicare quanto richiesto al precedente punto b), ma vi sia almeno un Utente che non abbia provveduto a comunicare nei tempi e nei modi previsti quanto indicato allo stesso punto b), GNL Italia provvederà a:

- confermare le richieste di associazione di Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario formulate dagli Utenti che abbiano provveduto a comunicare le tali richieste nei tempi e nei modi previsti;
- ordinare, mediante sorteggio, gli Utenti che non abbiano provveduto a comunicare le richieste di associazione di Cd e/o frazioni di Cd ai giorni di calendario nei tempi e nei modi previsti;

^{**} - Per gli Anni Termici 2009-10 e 2010-11, il valore di 35.000 m³liq è sostituito con 36.000 m³liq

- associare, per ciascuno degli Utenti di cui al punto precedente, nell'ordine individuato, la capacità di cui dispongono ai giorni di calendario residui, a partire dalla prima data disponibile.

Al termine del processo sopra descritto, GNL Italia provvederà a redigere un verbale, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante di ciascuno degli Utenti che abbiano partecipato al processo in oggetto.

5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Entro il 15 settembre, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet le tempistiche e la modulistica funzionali al conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato.

Ciascun soggetto titolare di uno o più contratti di importazione ha diritto di richiedere nel corso dell'Anno Termico:

- a) capacità di volume, espressa in $m_{C_{liq}}$ /anno, limitatamente alle quantità contrattuali dei contratti di importazione. Nel caso in cui il richiedente sia già titolare di uno o più Contratti di Rigassificazione, ha diritto di richiedere, nel corso del processo di conferimento ad Anno Termico avviato, capacità di volume pari alla differenza tra la quantità annuale dei contratti di importazione e quella sottoscritta nel/nei Contratto/i di Rigassificazione (ivi compresa la capacità resa disponibile per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05);
- b) numero di approdi coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad Anno Termico avviato è la capacità di rigassificazione, così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia, individuata da:

- a) capacità di volume, espressa in $m_{C_{liq}}$, del GNL presso il Terminale di Panigaglia:
 - i. disponibile a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia. Nei mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, la capacità di volume risulta già associata alle date di calendario.
 - ii. che è resa disponibile da un Utente, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della Delibera n°167/05. Nei mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della

capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, la capacità di volume risulta già associata alle date di calendario.

iii. che non risulta utilizzata, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05, nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, definito nel mese M-2, espressa in m_{Clq} /mese.

b) approdi effettuabili presso il Terminale di Panigaglia:

i. disponibili a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia;

ii. che sono resi disponibili dagli Utenti, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della Delibera n°167/05;

iii. che non risultano utilizzati, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05, nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL, definito nel mese M-2.

5.2) Priorità di assegnazione

Il conferimento della capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato avviene nel rispetto delle seguenti priorità:

a) soggetti titolari di contratti di importazione con clausola di tipo *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume pari al minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico, a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;

b) soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;

c) soggetti titolari di contratti di importazione annuali.

5.3) Processo di conferimento della capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato

Entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese M-2, GNL Italia provvede a pubblicare sul proprio sito Internet la capacità di rigassificazione disponibile per il conferimento.

Le richieste di conferimento ad Anno Termico avviato devono pervenire entro il 5° (quinto) giorno lavorativo del mese M-1 e devono indicare:

- la capacità di volume, espressa in m_{Clq} , di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 5.1, precisando i mesi per i quali se ne richiede l'utilizzo e qualora sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2, le date di calendario associate alla capacità richiesta;
- la capacità di cui al punto iii) del paragrafo 5.1, espressa in m_{Clq} ;
- gli approdi richiesti coerentemente alle suddette richieste di capacità, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero:
 - a) di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
 - b) la tipologia dei contratti;
 - c) nel caso di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, per ciascuno di essi, il minore tra i volumi di GNL relativi a ciascun Anno Termico a partire dall'Anno Termico 2001 - 2002, consegnati per la rigassificazione al Terminale di Panigaglia. Il volume minimo di GNL consegnato, relativamente all'Anno Termico in corso, viene determinato come somma dei volumi consegnati nel periodo ottobre - maggio e dei volumi programmati in consegna per il periodo giugno - settembre, nell'ambito dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL di cui al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione".
2. il nominativo delle Navi metaniere, di cui al punto b) del precedente paragrafo 1.1, che verranno utilizzate per l'esecuzione dei contratti di importazione di cui al precedente paragrafo 1.1 punto a), dando indicazione del numero di approdi associabili a ciascuna di esse.
3. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto e la durata del contratto di importazione, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia l'autorizzazione a comunicare il proprio nominativo agli altri soggetti, con equivalente grado di priorità, che abbiano richiesto una o più unità Cd e/o frazioni di unità Cd coincidenti con quelli indicati dal soggetto richiedente.

Nel corso del mese M-1 GNL Italia provvede:

- I. in relazione alle richieste aventi per oggetto la capacità di cui alla lettera a), punti i) e ii), del paragrafo 5.1:
 - per i mesi in cui sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2,
 - a) a conferire le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste da un solo soggetto richiedente;
 - b) a comunicare le unità Cd e/o frazioni di unità Cd richieste ma conferite ad altro soggetto richiedente caratterizzato da un più elevato grado di priorità e

- a comunicare le eventuali unità Cd e/o frazioni di unità Cd oggetto del processo di riassegnazione di cui al successivo punto 5.3.1;
- c) a comunicare a ciascun soggetto richiedente le unità Cd e/o frazioni di unità Cd da lui richieste che saranno oggetto del processo di riassegnazione di cui al successivo punto 5.3.1, in quanto richiesti da più soggetti con equivalente grado di priorità; GNL Italia provvederà inoltre a comunicare, per ciascuna di tali unità Cd e/o frazioni di unità Cd, il nominativo degli altri soggetti richiedenti.
- per i mesi in cui non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2,
- d) a conferire tale capacità secondo i criteri di priorità di cui al precedente paragrafo 5.2. GNL Italia conferisce prioritariamente la capacità di volume di cui alla lettera a), punto i) del paragrafo 5.1. Nel caso in cui la capacità di volume di cui alla lettera a), punto i) del paragrafo 5.1 non fosse sufficiente a soddisfare integralmente le richieste, GNL Italia conferisce la capacità resa disponibile di cui alla lettera a), punto ii) del paragrafo 5.1. In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità di volume di cui alla lettera a) punti i) e ii) del paragrafo 5.1, GNL Italia conferisce le capacità disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.
- II. in relazione alle richieste aventi per oggetto le capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 5.1
- e) a conferire tale capacità secondo i criteri di priorità di cui al precedente paragrafo 5.2. In caso di richieste complessivamente superiori alla capacità disponibile GNL Italia provvederà a conferire la capacità disponibile secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso di cui sopra. La capacità conferita sarà oggetto del processo di definizione di cui al successivo paragrafo 5.3.2.
- III. in relazione alle richieste aventi per oggetto le capacità di cui alla lettera a), punti i e ii) del paragrafo 5.1, per le quali non sia già stata svolta la Fase 2 del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita, di cui al precedente paragrafo 4.2 e che non sia stato possibile soddisfare ai sensi di quanto indicato al precedente punto I, GNL Italia conferisce l'eventuale capacità di cui alla lettera a) punto iii) del paragrafo 5.1 disponibile a valle del conferimento di cui al precedente punto II.
- IV. a conferire gli approdi, sulla base del numero richiesto previa verifica, da parte di GNL Italia, che tale numero rispetti i vincoli di seguito riportati:
- numero di approdi coerente alle richieste di capacità di volume, alla dimensione delle Navi metaniere di cui dispone e al numero di approdi associabili a ciascuna di esse, secondo quanto indicato in sede di richiesta di cui al precedente punto 1:

$$\sum_{i=1}^n N_i * Vn_i \leq V_{richiesta}$$

dove:

N_i numero di approdi per la Nave metaniera di dimensione i ;

V_{n_i} dimensione della Nave metaniera i ;

$V_{richiesta}$ capacità di volume richiesta al precedente punto a);

- numero di approdi minore o uguale al numero di approdi effettuabile presso il Terminale, di cui al punto b) del precedente paragrafo 5.1.

Nel caso in cui la richiesta non soddisfi i vincoli sopra riportati, GNL Italia provvederà a ridurre il numero di approdi richiesto al massimo numero richiedibile, determinato sulla base dei vincoli sopra riportati.

In caso di richieste complessivamente superiori al numero di approdi effettuabili presso il Terminale, GNL Italia conferisce gli approdi disponibili secondo il criterio *pro quota* nel rispetto delle priorità di accesso sopra elencate.

5.3.1) Riassegnazione

Nel corso del mese M-1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 5.3 sono tenuti a partecipare al processo di riassegnazione.

La mancata partecipazione da parte del soggetto richiedente costituirà rinuncia alla richiesta di conferimento delle unità Cd e/o frazioni di unità Cd oggetto della riassegnazione.

Nell'ambito del processo di riassegnazione non può essere conferito ai soggetti richiedenti un numero di unità Cd e/o frazioni di unità Cd superiore alle richieste non soddisfatte.

Fase 1

Hanno diritto a partecipare alla Fase 1 del processo di riassegnazione i soggetti di cui al punto c) del precedente paragrafo 5.3.

Il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare - totalmente o in parte - alle unità Cd e/o frazioni di unità Cd di cui al precedente punto c), tramite presentazione del relativo elenco entro l'inizio del processo di riassegnazione.

Il conferimento delle unità Cd e/o frazioni di unità Cd di cui al punto c) del precedente paragrafo 5.3 viene effettuato, per ciascun mese dell'Anno Termico, mediante:

1. assegnazione all'unico soggetto richiedente, qualora a seguito di rinuncia da parte degli altri soggetti richiedenti, le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano più oggetto di richiesta multipla;
2. sorteggio qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd continuino ad essere oggetto di richiesta multipla.

Al termine dei sorteggi le unità Cd e/o frazioni di unità Cd ancora disponibili potranno essere richieste nell'ambito della successiva Fase 2 del processo di riassegnazione.

Fase 2

Oggetto della Fase 2 è il conferimento di unità Cd e/o frazioni di unità Cd disponibili a valle della Fase 1 del processo di riassegnazione.

Hanno diritto a partecipare alla Fase 2 del processo di riassegnazione i soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 5.3 le cui richieste non siano state soddisfatte. Tali soggetti devono richiedere le unità Cd e/o frazioni di unità Cd disponibili a valle della Fase 1 del processo di riassegnazione, dando indicazione delle date di calendario associate alla capacità richiesta.

GNL Italia provvederà a conferire tali unità Cd e/o frazioni di unità Cd:

1. mediante assegnazione all'unico soggetto richiedente qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano oggetto di richiesta multipla;
2. nel rispetto delle priorità di cui al precedente paragrafo 5.2, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla;
3. mediante sorteggio, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla da parte più soggetti con equivalente grado di priorità.

5.3.2) *Definizione della capacità conferita*

Nel corso del mese M-1, a valle della definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL, GNL Italia provvederà a comunicare a ciascun soggetto, a cui è stata conferita capacità di volume di cui al punto iii) lettera a) del precedente paragrafo 5.1, le date di calendario associate alle unità Cd o frazioni di unità Cd oggetto del processo di definizione della capacità.

Ciascun soggetto che partecipa al processo di definizione della capacità conferita dovrà presentare l'elenco delle date a cui chiede vengano associate le unità Cd o frazioni di unità Cd di capacità conferita, pena la rinuncia alla capacità conferita di cui al punto iii) lettera a) del precedente paragrafo 5.1.

L'associazione della capacità conferita espressa in unità Cd e/o frazioni di unità Cd ad una data di calendario del mese M viene effettuata mediante assegnazione all'unico soggetto richiedente, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd non siano oggetto di richiesta multipla oppure mediante sorteggio, eseguito alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano oggetto di richiesta multipla.

Le unità Cd e/o frazioni di unità Cd ancora disponibili al termine dei sorteggi potranno essere oggetto di definizione da parte dei soggetti le cui richieste non siano state soddisfatte.

Qualora le unità Cd e/o frazioni di unità Cd siano ancora oggetto di richiesta multipla si procederà nuovamente a sorteggio.

Al termine del processo di definizione della capacità conferita di cui al presente paragrafo, il soggetto richiedente ha facoltà di rinunciare - totalmente o in parte - alle unità Cd e/o frazioni di unità Cd, così come definite in esito a tale processo.

5.4) Richieste di capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad anno termico avviato

GNL Italia provvede, su indicazione degli Utenti, una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione agli Utenti ad Anno Termico avviato, a richiedere a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi conferiti. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

5.5) Sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione

La stipula del Contratto di Rigassificazione o dell'addendum al Contratto di Rigassificazione esistente dovrà avvenire entro il 7° (settimo) giorno lavorativo precedente il mese M, contestualmente alla presentazione del rating creditizio e/o delle garanzie bancarie di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

La stipula del Contratto di Rigassificazione o dell'addendum al Contratto di Rigassificazione esistente, limitatamente alla capacità di cui al punto iii) lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, dovrà avvenire entro il termine definito annualmente e pubblicato sul sito Internet di GNL Italia, contestualmente alla presentazione del rating creditizio e/o delle garanzie bancarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

La mancata sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione da parte del soggetto richiedente entro i termini sopra indicati determinerà la rinuncia al conferimento.

La sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è subordinata alla contestuale presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1.

Qualora uno o più soggetti richiedenti rinuncino totalmente o parzialmente alla capacità conferita, GNL Italia provvederà ad offrire tale capacità nell'ambito dei successivi processi di conferimento.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

Il Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, sottoscritto dalle Parti verrà eseguito, unitamente agli altri Contratti di Rigassificazione in essere tra le Parti, in accordo agli esiti del processo di cui al precedente paragrafo 4.2.

Gli Utenti sono tenuti al rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione, e/o addendum al Contratto di Rigassificazione, qualunque sia l'esito del processo di cui al precedente paragrafo 4.2.

6) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ

6.1) Capacità di rigassificazione resa disponibile di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1

La titolarità della capacità di rigassificazione, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, resa disponibile a GNL Italia da uno o più Utenti e sottoscritta, mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione, da altro Utente, passerà in capo a quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste al presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità di rigassificazione oggetto di conferimento di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, la quota di capacità C_{NT}^K pari:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

C_{RD}^K è la capacità resa disponibile dall'Utente k ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05;

C_S^J è la di capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 2.1 oggetto del Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j, risultante dal processo di conferimento della capacità di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 2.3.

Qualora l'Utente che abbia reso disponibile la capacità, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1, sottoscritta da altro/i Utente/i, titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la C_{NT}^K di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

La capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 2.1 che non risulti conferita nell'ambito dei processi di conferimento pluriennali e annuali rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'abbia resa disponibile; a tal fine GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente, entro la fine del mese di agosto, la capacità che rientra nella disponibilità dell'Utente stesso.

6.2) Capacità di rigassificazione non utilizzata di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1

La titolarità della capacità di rigassificazione, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, non utilizzata da uno o più Utenti e sottoscritta mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione da altro Utente, passerà in capo a

quest'ultimo che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10, ed al rispetto delle condizioni previste nel presente documento.

Corrispondentemente, non risulterà nella titolarità di ciascuno degli Utenti che hanno reso disponibile la capacità di rigassificazione oggetto di conferimento di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, la quota di capacità C_{NT}^K pari:

$$C_{NT}^K = C_{RD}^K * \frac{\sum_{j=1}^m C_S^J}{\sum_{k=1}^n C_{RD}^K}$$

dove:

C_{RD}^K è la capacità non utilizzata dall'Utente k ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b) della Delibera n°167/05;

C_S^J è quota di capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 oggetto di Contratto/i di Rigassificazione dell'Utente j risultante dal processo di conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 5.3.

Qualora l'Utente che abbia reso disponibile la capacità, di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, sottoscritta da altro/i Utente/i, sia titolare di più di un Contratto di Rigassificazione, la C_{NT}^K di tale Utente verrà dedotta a partire dal Contratto sottoscritto in data meno recente.

In relazione alla capacità di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, resa disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi da uno o più Utenti, ma non sottoscritta da altro Utente mediante la stipula di un Contratto di Rigassificazione, l'Utente che l'abbia resa disponibile:

- sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla quota di capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1, non sottoscritta da altro Utente;
- non avrà la disponibilità della capacità di rigassificazione di cui al punto iii) delle lettere a) e b) del precedente paragrafo 5.1.

7) FORZA MAGGIORE DELLE CONTROPARTI DEI CONTRATTI DI IMPORTAZIONE O RIGASSIFICAZIONE

7.1) Definizioni

Ai soli fini di quanto previsto nel presente capitolo al paragrafo 2.4, in applicazione di quanto disposto dall'Articolo 11, comma 3, della Delibera n°167/05, con l'espressione "Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza - non imputabile alla Parte che lo invoca -

tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la consegna da parte dell'Utente di quantitativi di GNL presso il terminale di rigassificazione, che non sia stato possibile evitare usando con continuità la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, e fino a quando tale causa perduri.

7.2) Notifica

Avuta notizia dell'esistenza di un evento di forza maggiore del tipo indicato al paragrafo 7.1, la Parte interessata dovrà darne immediata notizia all'altra Parte e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas inviando l'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia, contenente l'indicazione di:

- l'entità prevista della riduzione di GNL;
- la durata prevista dell'evento;
- le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle consegne di GNL;
- le azioni poste in essere per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

7.3) Effetti

Fatto salvo quanto espressamente indicato al precedente paragrafo 7.1, nessun effetto potrà avere l'evento di forza maggiore di cui sopra nei rapporti contrattuali in essere tra l'Utente e l'impresa di rigassificazione, che continueranno a mantenere piena ed integrale validità.

8) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

8.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento, effettuato nel mese M-1 o nel mese M, è la ricezione di una discarica di GNL nel mese M, la successiva rigassificazione e l'immissione in rete del quantitativo rigassificato, utilizzando la capacità:

- non conferita al termine dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico e di conferimento ad Anno Termico avviato;
- conferita ma non utilizzata dagli Utenti in sede di definizione, nel mese M-1, dei Programmi Mensili delle Consegne di GNL relativi al mese M.

8.2) Definizione della capacità di rigassificazione di tipo spot

GNL Italia provvederà a definire la capacità di rigassificazione di tipo spot (in termini di Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile per ogni discarica) sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- esista una finestra temporale di almeno **35** giorni tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della Nave successiva, così come definito nel Programma Mensile delle Consegne di GNL relativo al mese M;

- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 della Data di Arrivo Programmata per la successiva Nave prevista in scarica non deve essere superiore a $20.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ al valore che risulta deducendo da $90.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ il volume di GNL della successiva Nave prevista in scarica;
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 di ogni Giorno-gas deve essere compreso tra $5.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ (limite inferiore) e $45.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ (limite superiore);
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alla fine del mese non può essere superiore a $20.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ ***;
- la produzione giornaliera non può essere superiore a $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$ ****, e deve essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di $5.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$;
- il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni scarica viene considerato come consegnato interamente nel Giorno-gas corrispondente alla Data di Arrivo Programmata.

GNL Italia definisce il Programma Mensile di Riconsegna di cui al paragrafo 3 del capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", in funzione della necessità operativa di garantire giacenze positive nei serbatoi per tutti gli Utenti.

GNL Italia provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet le scariche spot disponibili per il successivo mese M contestualmente alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL relativo al mese M. Nel caso in cui sia stata conferita capacità non utilizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b, della Delibera n°167/05, GNL Italia provvederà a pubblicare le scariche spot disponibili per il successivo mese M entro il termine definito annualmente e pubblicato sul sito Internet di GNL Italia.

Le scariche spot disponibili sono ripartite tra quelle relative:

- a) ai primi cinque giorni del mese M;
- b) ai dieci giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
- c) alla restante parte del mese M.

Per ognuna delle scariche spot disponibili verranno pubblicate le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il Volume Massimo Scaricabile di GNL;
- il profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato

*** - Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di $35.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$ è sostituito con $30.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}$

**** - Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di $17.500 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$ è sostituito con $12.000 \text{ m}^3_{\text{liq}}/\text{g}$

8.3) Richieste di assegnazione

La richiesta di assegnazione di una discarica spot dovrà essere effettuata a mezzo fax, utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il volume di GNL;
- il nome della Nave metaniera

nonché l'impegno ad aderire alle disposizioni del presente documento.

Contestualmente alla presentazione della richiesta, pena l'irricevibilità della stessa, ciascun soggetto richiedente è tenuto a fornire a GNL Italia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, attesta:

1. il possesso della documentazione di cui al punto a) del precedente paragrafo 1.1 ovvero di essere titolare di uno o più contratti di importazione di GNL;
2. il paese appartenente o non appartenente all'Unione Europea dove il GNL è stato prodotto, di cui al punto c) del precedente paragrafo 1.1.

Qualora il volume di GNL indicato nella richiesta sia superiore al volume "tecnico" della Nave, così come indicato nell'Elenco Navi metaniera, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito web dell'Operatore, verrà considerato, ai fini della richiesta, il volume "tecnico" della Nave, così come indicato nell'Elenco Navi metaniera.

Qualora il volume di GNL indicato nella richiesta sia superiore al Volume Massimo Scaricabile pubblicato, verrà considerato, ai fini della richiesta, il Volume Massimo Scaricabile pubblicato.

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le proprie richieste di assegnazione entro:

- il quarto giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M per le discariche spot relative ai primi cinque giorni del mese M;
- l'ultimo giorno lavorativo del mese M-1 per le discariche relative ai dieci giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
- il terzo giorno lavorativo del mese M per le discariche spot relative alla restante parte del mese M.

Non saranno considerate, ai fini del conferimento di cui al successivo paragrafo 8.4, richieste di assegnazione pervenute oltre tali termini.

8.4) Conferimento

Sulla base delle richieste pervenute, GNL Italia procederà a conferire la discarica spot:

- mediante assegnazione, entro il giorno lavorativo successivo ai termini per la presentazione delle richieste, al soggetto che abbia indicato, nella relativa richiesta, un quantitativo di GNL che più si avvicina al Volume Massimo Scaricabile pubblicato;
- mediante sorteggio, eseguito da personale appositamente incaricato da GNL Italia alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora più soggetti presentino richieste per lo stesso volume di GNL. Entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste, GNL Italia invierà ai soggetti interessati - a mezzo fax - l'apposita lettera di convocazione. Il sorteggio avrà luogo, presso la sede di GNL Italia (Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese), alle ore 10:00 del giorno lavorativo successivo all'invio della lettera di convocazione. Ciascun soggetto che partecipa al processo di assegnazione dovrà essere munito di idonei poteri attestati mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet di GNL Italia. La mancata presenza del rappresentante del soggetto richiedente costituirà rinuncia al processo di assegnazione della discarica spot. Al termine dell'incontro verrà redatto da GNL Italia un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sopra descritte che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.

GNL Italia provvederà a comunicare il mancato conferimento ai soggetti richiedenti cui non è stata conferita la discarica spot.

GNL Italia potrà modificare i termini per il conferimento delle discariche spot di cui al presente paragrafo qualora venga conferita capacità non utilizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto b, della Delibera n°167/05; al verificarsi di tale evento, l'Operatore ne darà apposita comunicazione a mezzo pubblicazione sul proprio sito Internet.

La richiesta di assegnazione del soggetto interessato unitamente alla lettera di conferimento di GNL Italia costituiscono il Contratto di Rigassificazione Spot.

L'Utente cui è stata conferita la discarica spot è tenuto a presentare le garanzie finanziarie di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" entro due giorni lavorativi dal conferimento della discarica spot - e comunque entro il giorno lavorativo precedente la data della discarica. La mancata presentazione del "rating" creditizio o delle garanzie finanziarie di cui al precedente paragrafo 1.1 entro i termini previsti comporterà l'automatica risoluzione del Contratto di Rigassificazione Spot.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione Spot con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione e Contratti di Rigassificazione Spot in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

9) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI

Ciascuna delle discariche spot per la quale non sia pervenuta, entro i termini previsti al precedente paragrafo 8.3, alcuna richiesta di assegnazione, rimane disponibile fino al **terzo quarto** giorno lavorativo antecedente la data prevista per la discarica spot.

GNL Italia non garantisce la disponibilità delle scariche spot pubblicate, che potranno essere modificate - in termini di Data di Arrivo Programmata, Volume Massimo Scaricabile e profilo di riconsegna del quantitativo rigassificato - e/o annullate, al verificarsi dei seguenti eventi:

- inosservanza della programmazione;
- riprogrammazione delle scariche;
- manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni";

fermo restando il rispetto dei vincoli di cui al precedente paragrafo 8.2. e, nella definizione del Programma Mensile di Riconsegna di cui al paragrafo 3 del capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", la necessità operativa di garantire giacenze positive nei serbatoi per tutti gli Utenti.

GNL Italia provvederà a pubblicare gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di scariche spot entro:

- il medesimo giorno lavorativo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni lavorativi;
- il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni festivi.

La richiesta di assegnazione deve contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le informazioni previste al precedente paragrafo 8.3, nonché essere corredata dalla documentazione di cui al medesimo paragrafo e dalle garanzie finanziarie di cui al paragrafo 2 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni".

La richiesta di assegnazione è irrevocabile e dovrà pervenire entro le ore 12:00 del **quarto** ~~terzo~~ giorno lavorativo precedente la Data di Arrivo Programmata; eventuali richieste ricevute in giorni festivi saranno considerate da GNL Italia come ricevute il primo giorno lavorativo successivo.

GNL Italia procederà a conferire la scarica spot - entro il giorno lavorativo successivo a quello cui sia pervenuta la richiesta - al primo Utente che ne abbia fatto richiesta.

Qualora pervengano più richieste di assegnazione nello stesso giorno lavorativo, GNL Italia procederà a conferire la scarica spot:

- entro il giorno lavorativo successivo a quello cui siano pervenute le richieste mediante assegnazione al soggetto che abbia indicato, nella relativa richiesta, un quantitativo di GNL che più si avvicina al Volume Massimo Scaricabile pubblicato;
- mediante sorteggio, eseguito da personale appositamente incaricato da GNL Italia alla presenza dei soggetti richiedenti, qualora più soggetti presentino richieste per lo stesso volume di GNL. Entro lo stesso giorno lavorativo quello in cui siano pervenute le richieste, GNL Italia invierà entro le ore 15:00 ai soggetti interessati - a mezzo fax - l'apposita lettera di convocazione. Il sorteggio avrà luogo, presso la sede di GNL Italia (Piazza S. Barbara 7 - San Donato Milanese), alle ore 10:00 del giorno

lavorativo successivo all'invio della lettera di convocazione. Ciascun soggetto che partecipa al processo di assegnazione dovrà essere munito di idonei poteri attestati mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet di GNL Italia. La mancata presenza del rappresentante del soggetto richiedente costituirà rinuncia al processo di assegnazione della discarica spot. Al termine dell'incontro verrà redatto da GNL Italia un verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sopra descritte che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.

GNL Italia provvederà a comunicare il mancato conferimento, nonché a restituire le garanzie finanziarie, ai soggetti richiedenti cui non è stata conferita la discarica spot.

La richiesta di assegnazione del soggetto interessato unitamente alla lettera di conferimento di GNL Italia rappresentano il Contratto di Rigassificazione Spot.

GNL Italia non sottoscriverà il Contratto di Rigassificazione Spot con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione e Contratti di Rigassificazione Spot in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.

10) RICHIESTE DI CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TIPO SPOT

GNL Italia provvede, su indicazione degli Utenti, una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione spot agli Utenti, a richiedere a Snam Rete Gas secondo le modalità e tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto tale da consentire l'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia delle quantità di gas relative al carico spot previste dal profilo indicativo di riconsegna (o del Programma mensile di Riconsegna) del quantitativo rigassificato e pari ovvero inferiore rispetto alla quota del send out massimo del Terminale.

Le modalità e le tempistiche per la prenotazione di capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete dei quantitativi di gas naturale oggetto del conferimento di capacità spot sono quelli definiti al capitolo 5 del Codice di Rete.

PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL E DELLA RIGASSIFICAZIONE

1) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL	2
1.1) LA PROGRAMMAZIONE MENSILE.....	2
1.2) VINCOLI DI PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL.....	3
1.3) PROGRAMMAZIONE MENSILE DELLA CAPACITÀ CONFERITA E NON PROGRAMMATA NEL MESE M-2	5
2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL.....	6
2.1) RIPROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE	6
2.1.1) <i>Oggetto della riprogrammazione</i>	6
2.1.2) <i>Informazioni fornite dall'Operatore per la riprogrammazione</i>	7
2.1.3) <i>Richieste di riprogrammazione</i>	8
2.1.4) <i>Accettazione delle richieste di riprogrammazione delle discariche</i>	8
2.2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE DAL MESE M-1 AL MESE M E DAL MESE M AL MESE M-1	9
2.3) CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE PER LA RIPROGRAMMAZIONE DELLE DISCARICHE DI CUI AI PARAGRAFI 2.1. E 2.2.	10
2.4) SCAMBIO DI DATE DI ARRIVO PROGRAMMATE.....	10
2.5) CAMBIO NAVE.....	11
3) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE	12
3.1) IL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA.....	12
3.2) AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA	12
3.3) CONSUNTIVO MENSILE DI RICONSEGNA	14
3.4) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA MENSILE DI RICONSEGNA E DEL CONSUNTIVO MENSILE DI RICONSEGNA	14
3.5) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO BASE DI TIPO SPOT	18
3.6) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI GNL AI FINI DEL SERVIZIO DI PEAK SHAVING DI CUI AL D.M. 18 OTTOBRE 2013	20
4) RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE	20
5) PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO	20

1) PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL

1.1) La programmazione mensile

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL deve contenere le seguenti informazioni:

relativamente al mese M

- la Data di Arrivo Programmata di ogni Nave metaniera, la corrispondente data di caricazione ed il porto di caricazione;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica;
- il nominativo della Nave metaniera che si intende utilizzare per ogni scarica.
- la regola di ripartizione del carico tra gli utenti del trasporto su cui suddividere il carico di GNL, nel caso in cui l'Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas. L'Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

relativamente al mese M+1

- il numero di scariche previste;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica.

relativamente al mese M+2

- il numero di scariche previste;
- il quantitativo di GNL previsto in consegna per ogni scarica.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL da parte dell'Utente deve essere redatta sulla base:

- a)
 - del conferimento di capacità ad inizio Anno Termico;
 - del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita;
 - dei conferimenti di capacità di rigassificazione ad Anno Termico Avviato;
 - degli scambi di capacità di rigassificazione tra gli Utenti;
 - degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia
- b)
 - nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al successivo paragrafo 1.2.

L'Utente, entro il 6° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M, comunica all'Operatore - a mezzo fax - la proposta di programmazione mensile delle consegne di

GNL.

GNL Italia, entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M, comunica a ciascun Utente l'accettazione o la mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL. Nel caso in cui GNL Italia abbia offerto il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving, limitatamente al periodo in cui tale servizio viene fornito, l'accettazione può comportare lo spostamento di un carico dal mese M al mese M+1 con nuova data determinata da GNL Italia.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL comunicata dall'Utente non verrà accettata da GNL Italia qualora non rispetti quanto indicato ai precedenti punti a) e b). Nel caso in cui solo parti della proposta rispettino quanto indicato ai precedenti punti a) e b), la proposta verrà accettata da GNL Italia limitatamente a tali parti.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL inviata dall'Utente, previa accettazione da parte di GNL Italia, costituisce il Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente stesso.

Il Programma Mensile delle Consegne di GNL, relativamente a quanto definito per i mesi M e M+1 è vincolante per le Parti, ai sensi delle disposizioni contenute nel capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL".

In caso di mancato invio nei termini previsti al presente paragrafo o in caso di mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, il Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente interessato sarà considerato privo di consegne.

1.2) **Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL**

Nella stesura della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, l'Utente è tenuto a rispettare i seguenti vincoli, l'insieme dei quali viene definito "Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL":

- 1) la Nave metaniera prevista in discarica deve essere autorizzata dal Terminale, così come riportato nel documento *Elenco navi metaniere*, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito Internet di GNL Italia od essere autorizzata a svolgere la "discarica di prova", così come indicato al paragrafo 2.2 del capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica";
- 2) ogni Data di Arrivo Programmata deve essere programmata all'interno delle date associate ai Cd di cui l'Utente è titolare alla data del giorno precedente la presentazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL. Nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving una nave deve essere programmata il primo giorno di una sequenza associata al C_d intero;

- 3) esista una finestra temporale di almeno **1 2** giorni **e** tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della successiva Nave. La finestra temporale diventa di 3 giorni nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
- 4) in nessun caso potranno essere programmate Date di Arrivo Programmate coincidenti con l'ultima data associata al Cd; nel caso di possesso di frazioni di Cd, anche a seguito di scambi di capacità di cui al capitolo "Transazioni di capacità di rigassificazione", per ultimo giorno della sequenza si intende l'ultima data associata al Cd intero o frazionato della sequenza di cui l'Utente risulta titolare;
- 5) in nessun caso potranno essere programmate Date di Arrivo Programmate coincidenti con date associate a Cd frazionati;
- 6) non è possibile effettuare, all'interno di una sequenza di date associate al Cd, un numero di scariche superiore al valore, arrotondato per difetto, del risultato ottenuto dividendo per **2 3** (**tre due**) il numero dei Cd che costituiscono la sequenza;
- 7) l'intervallo tra due Date di Arrivo Programmate deve essere misurato in multipli interi di giorno;
- 8) nel caso in cui un Utente sia titolare di due sequenze di Cd a cavallo dei due mesi M e M+1 ha la facoltà di anticipare al mese M i Cd di competenza del mese M+1, ottenendo un'unica sequenza di Cd, pari alla somma delle due. L'Utente, nel caso in cui decida di avvalersi di tale facoltà, ne darà apposita comunicazione al momento dell'invio della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, e rinuncerà automaticamente al diritto di effettuare scambi di Cd o frazioni di Cd, nel corso del mese M, relativamente alla quota parte di Cd di competenza del mese M+1 anticipata al mese M. Le due sequenze di Cd restano nei mesi di competenza nel caso in cui l'Utente non decida di avvalersi di tale facoltà;
- 9) il quantitativo massimo di GNL (Q_{max}), espresso in m^3_{liq} , che l'Utente può consegnare all'interno di ogni sequenza di date associate ai Cd, è dato da:

$$Q_{max} = X \cdot 17.500^*$$

dove X è il numero, intero o frazionato, di Cd che formano la sequenza;

- 10) il quantitativo di GNL (Q), espresso in m^3_{liq} , che l'Utente consegna per ogni sequenza di date associate ai Cd, è calcolato come la somma dei volumi V, espressi in m^3_{liq} , che l'Utente intende scaricare per ogni scarica;
- 11) il volume V, espresso in m^3_{liq} , che l'Utente intende scaricare per ogni scarica, non deve essere superiore al volume "tecnico" delle Navi metaniere autorizzate dal Terminale, così come riportato nel documento *Elenco Navi metaniere*, pubblicato e costantemente aggiornato sul sito Internet di GNL Italia. Qualora il volume di

*-Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di 17.500 è sostituito con 12.000

GNL indicato sia superiore al volume "tecnico" della Nave verrà considerato, ai fini della richiesta, il volume "tecnico" della Nave;

- 12) per ogni sequenza di Cd deve valere la seguente condizione: $Q \leq Q_{max}$;
- 13) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi all'inizio di ciascuna sequenza di Cd del mese è convenzionalmente fissato in ~~35~~ 20.000 m³_{liq}^{**}. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
- 14) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi, nel corso del Giorno-gas, dovrà essere compreso tra ~~10~~ 5.000 m³_{liq} (limite inferiore) e ~~90~~ 45.000 m³_{liq} (limite superiore);
- 15) il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi al termine di ciascuna sequenza di Cd del mese non può essere superiore a ~~35~~ 20.000 m³_{liq}^{**}. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui GNL Italia renda disponibile il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving;
- 16) la produzione giornaliera non può essere superiore a 17.500 m³_{liq}/g^{***}, e dev'essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di ~~10~~ 5.000 m³_{liq};
- 17) il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni scarica deve essere considerato consegnato tutto nel Giorno-gas corrispondente alla Data di Arrivo Programmata.

1.3) Programmazione mensile della capacità conferita e non programmata nel mese M-2

L'Operatore, entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio di ogni mese M, comunica - via fax - all'Utente risultato assegnatario di capacità che non risulta utilizzata nel mese M sulla base del Programma Mensile delle Consegne di GNL definito nel mese M-2, le relative date associate ai Cd sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", affinché lo stesso Utente possa far pervenire a GNL Italia, entro il 4° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, sulla base della capacità conferita ai sensi del presente paragrafo e delle corrispondenti date associate ai Cd e nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1.2.

L'Utente assegnatario di capacità di cui al presente paragrafo, qualora abbia già presentato una proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL secondo le modalità previste al precedente paragrafo 1.1, ha il diritto di presentare, entro il 4° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, una nuova proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL che deve essere redatta sulla base:

a)

^{**} -Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di ~~35.000~~ m³_{liq} è sostituito con 30.000 m³_{liq}

^{***} -Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di ~~17.500~~ m³_{liq}/g è sostituito con 12.000 m³_{liq}/g

- del conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico;
- del processo di definizione della capacità di rigassificazione conferita;
- dei conferimenti di capacità di rigassificazione ad Anno Termico Avviato;
- degli scambi di capacità di rigassificazione tra gli Utenti;
- degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia;
- della capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo e delle corrispondenti date associate ai Cd;

b)

- nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al precedente paragrafo 1.2.

GNL Italia, entro il 3° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, comunica all'Utente interessato l'accettazione o la mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL. Nel caso in cui GNL Italia abbia offerto il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving, limitatamente al periodo in cui tale servizio viene fornito, l'accettazione può comportare lo spostamento di un carico dal mese M al mese M+1 con nuova data determinata da GNL Italia.

La proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL comunicata dall'Utente non verrà accettata da GNL Italia qualora non rispetti quanto indicato ai precedenti punti a) e b). Nel caso in cui solo parti della proposta rispettino quanto indicato ai precedenti punti a) e b), la proposta verrà accettata da GNL Italia limitatamente a tali parti.

In caso di mancato invio entro il 4° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL o in caso di mancata accettazione della medesima da parte dell'Operatore, la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL accettata dall'Operatore entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M, risulterà a tutti gli effetti il Programma Mensile delle Consegne di GNL. In caso di mancato invio entro il 5° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese M o in caso di mancata accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, il Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente interessato sarà considerato privo di consegne.

2) RIPROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE DI GNL

2.1) Riprogrammazione delle scariche

2.1.1) Oggetto della riprogrammazione

La richiesta di riprogrammazione di una scarica è la richiesta, presentata dall'Utente fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata:

1. dello spostamento - nel mese M - di una Data di Arrivo Programmata nello stesso mese M, e/o
2. della variazione del quantitativo di GNL previsto in scarica nel mese M, per valori

superiori al 5%, e/o

3. del cambio del nominativo della Nave metaniera prevista in scarica nel mese M con un'altra Nave, per valori superiori al 5%.

La richiesta di riprogrammazione di una scarica da parte dell'Utente, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente.

2.1.2) Informazioni fornite dall'Operatore per la riprogrammazione

GNL Italia comunica a ciascun Utente a mezzo fax, contestualmente all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL le seguenti informazioni:

- le sequenze di date disponibili per la riprogrammazione nel mese M;
- il volume di GNL convenzionalmente presente nei serbatoi alla data di inizio e di fine di ciascuna sequenza.

GNL Italia definisce le informazioni di cui sopra sulla base:

- del Programma Mensile delle Consegne di GNL degli altri Utenti;
- della pubblicazione delle scariche spot disponibili nei termini previsti al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni"

e nel rispetto dei vincoli indicati al paragrafo 8.2. del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione".

GNL Italia aggiorna le suddette informazioni e le rende disponibili agli Utenti entro il giorno di calendario successivo il verificarsi dei seguenti eventi:

- a) scadenza dei termini previsti al paragrafo 8.2 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione" per la richiesta di assegnazione di scariche spot relative:
 - ai primi cinque giorni del mese M;
 - ai giorni compresi tra il sesto ed il quindicesimo giorno del mese M;
 - alla restante parte del mese M;
- b) accettazione da parte di GNL Italia di una richiesta di riprogrammazione per il mese M, di cui al presente paragrafo, e/o di una inosservanza della programmazione;
- c) conferimento di scariche spot oltre i termini;
- d) manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

GNL Italia aggiorna le informazioni di cui sopra sulla base del volume effettivo di GNL presente nei serbatoi alla data in cui vengono rese disponibili le informazioni.

2.1.3) *Richieste di riprogrammazione*

La richiesta di riprogrammazione di una discarica deve essere predisposta sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.1.2. e nel rispetto dei Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, esclusi i vincoli 13) e 15).

La richiesta di riprogrammazione di una discarica dovrà essere effettuata a mezzo fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica), utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il quantitativo di GNL previsto in discarica;
- il nominativo della Nave metaniera prevista in discarica.

La richiesta di riprogrammazione è irrevocabile, potrà essere presentata una volta accettata dall'Operatore la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL e fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata. Non saranno considerate, ai fini della riprogrammazione, richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.

2.1.4) *Accettazione delle richieste di riprogrammazione delle discariche*

Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione pervenga a GNL Italia entro le ore 10:00 di ciascun giorno lavorativo GNL Italia provvede a comunicare l'accettazione o la mancata accettazione della richiesta di riprogrammazione di una discarica entro il medesimo giorno di calendario in cui è stata inviata la medesima richiesta. Nel caso in cui la richiesta di riprogrammazione pervenga all'Operatore oltre il termine delle ore 10:00 di ciascun giorno lavorativo oppure di sabato o giorno festivo, GNL Italia comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione della relativa richiesta entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta stessa.

Qualora pervengano, nello stesso giorno di calendario, più richieste di riprogrammazione di discariche che singolarmente non rispettino:

- i Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, esclusi i vincoli 13) e 15);
- le informazioni di cui al paragrafo 2.1.2.

GNL Italia verifica la possibilità di accettazione congiunta delle medesime, nel caso in cui tali richieste rispettino, nel loro insieme, i Vincoli e le informazioni di cui sopra.

La richiesta di riprogrammazione di una discarica da parte dell'Utente, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente.

Qualora pervengano più comunicazioni relative a:

- richieste di riprogrammazione di una discarica;
- richieste di assegnazione di una discarica spot pervenute oltre i termini di cui al paragrafo 9 del capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";

- inosservanza della programmazione

GNL Italia esaminerà la comunicazione pervenuta per prima e comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione all'Utente interessato.

GNL Italia esaminerà le successive comunicazioni pervenute fino all'esaurirsi delle medesime e comunicherà l'accettazione o la mancata accettazione agli Utenti interessati.

2.2) **Riprogrammazione delle discariche dal mese M-1 al mese M e dal mese M al mese M-1**

La richiesta di riprogrammazione di una discarica dal mese M-1 al mese M, o dal mese M al mese M-1, è la richiesta, presentata dall'Utente fino al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata, dello spostamento - rispettivamente nel mese M o nel mese M-1 - di una Data di Arrivo Programmata:

- compresa tra il giorno di calendario successivo all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, ricevuta nel mese M-1, e l'ultimo giorno di calendario dello stesso mese M-1, nel caso di riprogrammazione delle discariche dal mese M-1 al mese M;
- così come programmata nel Programma Mensile delle Consegne, nel caso di riprogrammazione delle discariche dal mese M al mese M-1;

La richiesta di riprogrammazione di una discarica deve contenere le seguenti informazioni:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il quantitativo di GNL previsto in discarica;
- il nominativo della Nave metaniera prevista in discarica.

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 2.1.3 e 2.1.4, eventuali richieste di riprogrammazione di una discarica dal mese M-1 al mese M, o dal mese M al mese M-1, pervenute prima della definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL, verranno prese in considerazione da GNL Italia contestualmente all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL. Entro il medesimo termine GNL Italia comunica agli Utenti interessati l'accettazione o la mancata accettazione delle richieste di riprogrammazione delle discariche pervenute.

Qualora pervengano, nello stesso giorno di calendario, più richieste di riprogrammazione di discariche dal mese M-1 al mese M, o dal mese M al mese M-1, che singolarmente non rispettino:

- i Vincoli di Programmazione delle Consegne di GNL di cui al paragrafo 1.2, esclusi i vincoli 13) e 15);
- le informazioni di cui al paragrafo 2.1.2.

GNL Italia verifica la possibilità di accettazione congiunta delle medesime, nel caso in cui tali richieste rispettino, nel loro insieme, i Vincoli e le informazioni di cui sopra.

2.3) Condizioni economiche applicate per la riprogrammazione delle discariche di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2.

GNL Italia, a seguito dell'accettazione di una richiesta di riprogrammazione delle discariche di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2., applicherà i seguenti corrispettivi ed indennizzi.

Qualora la comunicazione relativa alla richiesta di riprogrammazione di una discarica di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2 sia pervenuta nei giorni compresi tra il primo giorno di calendario successivo alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL e l'ottavo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro, fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

Qualora la comunicazione relativa alla richiesta di riprogrammazione di una discarica di cui ai paragrafi 2.1. e 2.2 sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo e il terzo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo di riprogrammazione C_{rp} pari a:

$$C_{rp} = T * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di calendario di preavviso della richiesta di riprogrammazione rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di calendario di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1

- un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

2.4) Scambio di Date di Arrivo Programmate

Per scambio di Date di Arrivo Programmate si intende:

- l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due Navi metaniere dello stesso Utente con differenza dei quantitativi di GNL previsti in discarica inferiore al 5%,
- l'inversione delle Date di Arrivo Programmate tra due Navi metaniere di due Utenti diversi con differenza dei quantitativi di GNL previsti in discarica inferiore al 5%.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate da parte dell'Utente o degli Utenti interessati dovrà essere effettuata a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica) utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, le seguenti informazioni:

- Date di Arrivo Programmate oggetto di scambio;
- I nominativi delle Navi metaniere interessate.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate è irrevocabile, potrà essere presentata una volta accettata dall'Operatore la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL e fino al secondo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate si intende accettata qualora non pervenga all'Utente, da parte di GNL Italia, alcuna comunicazione - a mezzo fax - entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta.

Non verranno in ogni caso accettati scambi di Date di Arrivo Programmate qualora:

- le richieste pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
- non pervengano entrambe le richieste da parte degli Utenti interessati.

Nessun onere aggiuntivo sarà corrisposto dall'Utente a fronte dell'accettazione della richiesta.

La richiesta di scambio di Date di Arrivo Programmate, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente o degli Utenti interessati.

2.5) Cambio Nave

Per cambio Nave si intende il cambio della Nave metaniera prevista in scarica, nell'ambito del Programma Mensile delle Consegne di GNL, con un'altra Nave con differenza dei quantitativi di GNL previsti in scarica inferiore al 5%.

La richiesta di cambio Nave da parte dell'Utente dovrà essere effettuata a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le richieste devono pervenire a mezzo posta elettronica) utilizzando i moduli resi disponibili sul sito Internet di GNL Italia, e dovrà contenere, pena l'irricevibilità della stessa, l'indicazione dei nominativi delle Navi metaniere interessate.

La richiesta di cambio Nave potrà essere presentata una volta accettata dall'Operatore la proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL e fino al secondo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata. Non saranno considerate, ai fini del cambio Nave, richieste pervenute oltre il termine sopra indicato.

La richiesta di cambio Nave si intende accettata qualora non pervenga all'Utente, da parte di GNL Italia, alcuna comunicazione - a mezzo fax - entro il giorno di calendario successivo all'invio della richiesta.

Nessun onere aggiuntivo sarà corrisposto dall'Utente a fronte dell'accettazione della richiesta.

La richiesta di cambio Nave, una volta accettata dall'Operatore, comporta la ridefinizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL dell'Utente.

3) LA PROGRAMMAZIONE DELLA RIGASSIFICAZIONE

3.1) Il Programma Mensile di Riconsegna

Il Programma Mensile di Riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le seguenti informazioni:

- il quantitativo complessivo di gas naturale previsto in riconsegna;
- il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna per ciascun Utente.

Il Programma Mensile di Riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

L'Operatore comunica a ciascun Utente - a mezzo fax - il Programma Mensile di Riconsegna entro il giorno lavorativo successivo all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL.

Il Programma Mensile di Riconsegna è vincolante per l'Utente

Nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas ossia di ripartire su uno o più utenti del trasporto i quantitativi rigassificati di propria competenza, il Programma Mensile di Riconsegna terrà conto della regola di ripartizione comunicata dall'Utente medesimo.

I quantitativi rigassificati risultanti dall'applicazione delle regola di ripartizione saranno comunicati all'Utente che provvederà ad inoltrarlo agli utenti del trasporto tra cui ha deciso di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza.

I predetti quantitativi saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto

3.2) Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna

L'Operatore del Terminale ha facoltà di aggiornare il Programma Mensile di Riconsegna, nei seguenti casi:

- accettazione di richieste di riprogrammazione di scariche;
- accettazione di richieste di inosservanza della programmazione;
- scostamento tra i quantitativi di GNL previsti in scarica nel Programma Mensile delle Consegne di GNL ed i quantitativi di GNL effettivamente consegnati;
- conferimento di scariche spot;
- riduzione della capacità di rigassificazione;

- eventuali esigenze operative derivanti dall'offerta del Servizio di stoccaggio temporaneo per il Servizio di Peak Shaving.

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna contiene, con dettaglio giornaliero, le seguenti informazioni:

- il quantitativo complessivo di gas naturale previsto in riconsegna;
- il quantitativo di gas naturale previsto in riconsegna per ciascun Utente.

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

L'Operatore provvederà a comunicare a ciascun Utente l'Aggiornamento, entro il medesimo giorno di calendario in cui è stato predisposto.

Nel caso in cui l'Aggiornamento si renda necessario a seguito di una richiesta di riprogrammazione delle scariche ricevuta dall'Utente entro il termine di cui al paragrafo 2.1.1 e con le modalità di cui al paragrafo 2.1.4 l'Operatore provvederà a comunicare a ciascun Utente l'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna entro le ore 16:00 del medesimo giorno di calendario in cui è stato predisposto.

Nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas ossia di ripartire tra uno o più utenti del trasporto i quantitativi rigassificati di propria competenza, l'aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna terrà conto della regola di ripartizione comunicata dall'Utente medesimo.

I quantitativi rigassificati risultanti dall'applicazione delle regole di ripartizione saranno comunicati all'Utente che provvederà ad inoltrarlo agli utenti del trasporto tra cui ha deciso di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza.

I predetti quantitativi saranno utilizzati da GNL Italia per adempiere agli obblighi di programmazione della capacità di trasporto.

Le comunicazioni saranno effettuate a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le comunicazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica).

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna è vincolante per l'Utente.

L'Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna, limitatamente ai giorni del mese successivi all'accettazione della proposta di programmazione mensile delle consegne di GNL, potrebbe inoltre rendersi necessario in funzione delle scariche previste nel Programma Mensile delle Consegne di GNL del mese successivo.

Il Terminale, ogni Giorno g per il giorno successivo, rende disponibile - ai propri Utenti il quantitativo giornaliero dell'ultimo aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna. Tale quantitativo corrisponde al quantitativo comunicato a Snam Rete Gas nell'ambito del processo di programmazione.

3.3) **Consuntivo Mensile di Riconsegna**

GNL Italia sulla base:

- dei dati definitivi relativi al quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale;
- delle consegne effettive di GNL da parte degli Utenti nel mese M

comunica a ciascun Utente - a mezzo fax - entro il 2° giorno lavorativo del mese M+1 il Consuntivo Mensile di Riconsegna che contiene le seguenti informazioni:

- il quantitativo complessivo di GNL rigassificato;
- il quantitativo di gas naturale riconsegnato per ciascun Utente;
- gli scostamenti, in ciascun Giorno g, tra il Consuntivo Mensile di Riconsegna e l'ultimo Aggiornamento del Programma Mensile di Riconsegna.

Il Consuntivo Mensile di Riconsegna viene predisposto secondo i criteri indicati al successivo paragrafo 3.4.

Il Consuntivo Mensile di Riconsegna è vincolante per l'Utente.

Il Terminale, entro il 2° giorno lavorativo del mese M+1, rende disponibile - a ciascun Utente - i quantitativi giornalieri relativi a ciascun Giorno g del mese precedente, calcolati come differenza tra ogni dato giornaliero del Consuntivo Mensile di Riconsegna e il corrispondente dato giornaliero aggiornato del Programma Mensile di Riconsegna.

Tale quantitativo corrisponde al quantitativo comunicato a Snam Rete Gas, ai fini della redazione delle relative equazioni di bilancio di cui al capitolo 9 del Codice di Rete GNL Italia comunicherà ai propri Utenti la differenza tra ogni dato giornaliero del Consuntivo Mensile di Riconsegna e il corrispondente dato giornaliero aggiornato del Programma Mensile di Riconsegna

3.4) **Criteri per la definizione del Programma Mensile di Riconsegna e del Consuntivo Mensile di Riconsegna**

La definizione del Programma Mensile di Riconsegna - e successivi aggiornamenti - nonché la definizione del Consuntivo Mensile di Riconsegna è effettuata dall'Operatore nel rispetto dei criteri di seguito elencati:

- ha dettaglio giornaliero ed è espressa in termini energetici;
- ha l'obiettivo di rigassificare i quantitativi di GNL previsti in scarica;

- tiene conto della giacenza di GNL nei serbatoi ad inizio mese e del livello minimo di GNL da mantenere nei serbatoi a fine mese, regolando la produzione del Terminale in modo da liberare spazio nei serbatoi in vista della successiva scarica;
- l'intero quantitativo di GNL rigassificato in un giorno viene allocato agli Utenti, ovvero la somma dei quantitativi allocati ai singoli Utenti eguaglia il totale rigassificato.

La determinazione dei quantitativi giornalieri con riferimento sia al Programma Mensile di Riconsegna che ai successivi aggiornamenti del Programma Mensile di Riconsegna, che al Consuntivo Mensile di Riconsegna viene effettuata in due passaggi successivi.

Nella prima fase si determinano i quantitativi proporzionalmente alla disponibilità di GNL, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo "Algoritmo di gestione della disponibilità".

Nella seconda fase, l'Operatore del Terminale, sulla base dei quantitativi determinati come sopra descritto, provvede a calcolare l'energia di competenza di ciascun Utente, in ogni Giorno g del mese M , mediante l'applicazione di quanto indicato al paragrafo "Algoritmo di gestione della uniformità di allocazione".

Algoritmo di gestione della disponibilità

Al fine di determinare l'Algoritmo di gestione della disponibilità, è necessario definire il significato di disponibilità effettiva e disponibilità stimata.

Disponibilità effettiva

La disponibilità effettiva di GNL, espressa in GJ, per l'Utente k -esimo nel Giorno g (ED_g^k) è funzione delle consegne effettuate e dei quantitativi rigassificati.

Essa è data dalla seguente formula:

$$ED_g^k = ES_g^k + ECN_g^k$$

dove:

ES_g^k = giacenza di GNL nei serbatoi per l'Utente k -esimo, alle ore 06.00 del Giorno g , a fronte dei quantitativi consegnati e rigassificati nel giorno $g-1$;

ECN_g^k = quantità netta di GNL, consegnata dall'Utente k -esimo nel Giorno g . Essa rappresenta il valore dei quantitativi di GNL scaricati nel Giorno g al netto del riconoscimento forfetario per consumi e perdite ed è data da:

$$ECN_g^k = c \cdot EC_g^k$$

EC_g^k = quantità di GNL, consegnata dall'Utente k -esimo nel Giorno g . Nel caso in cui le operazioni di scarica si svolgano in un periodo afferente due mesi consecutivi, le quantità EC_g^k corrisponderanno ai quantitativi scaricati di competenza di ciascun mese;

c = fattore moltiplicativo, approvato dall'Autorità, a copertura dei consumi e delle perdite generate dal processo di rigassificazione presso il Terminale di Panigaglia;

k = Utente - titolare di un contratto di tipo continuativo - che utilizza il servizio di rigassificazione del Terminale

Pertanto la disponibilità effettiva totale di GNL, espressa in GJ, nel Giorno g (ED_g^T) è funzione delle consegne effettuate dal totale j degli Utenti e dei quantitativi rigassificati:

$$ED_g^T = \sum_{k=1}^j ED_g^k$$

dove:

j = numero degli Utenti del Terminale titolari di un contratto di tipo continuativo.

Disponibilità stimata

La disponibilità stimata di GNL, espressa in GJ, per l'Utente k -esimo in un generico giorno g del mese M ($ED_g'^k$), nonché la disponibilità stimata totale di GNL, espressa in GJ, del totale degli Utenti in un generico giorno g del mese M ($ED_g'^T$), è funzione dei consuntivi disponibili, dell'aggiornamento delle previsioni di scarica - rispettivamente per l'Utente k -esimo, e per il numero totale j degli Utenti - e di rigassificazione del Terminale.

Algoritmo di gestione della disponibilità

I quantitativi, espressi in GJ, programmati in rigassificazione nel Giorno g per l'Utente k -esimo titolare di un contratto di tipo continuativo (EP_g^k), sono dati dalla seguente formula:

$$EP_g^k = EP_g^T \cdot \frac{ED_g'^k}{ED_g'^T}$$

dove:

EP_g^T = quantitativo totale programmato in rigassificazione nel Giorno g , dedotte le quantità di energia di competenza delle scariche spot assegnate nel corso del mese M ;

$ED_g'^k$ = disponibilità stimata di GNL dell'Utente k -esimo;

$ED_g'^T$ = disponibilità stimata totale degli Utenti.

I quantitativi, espressi in GJ, rigassificati nel Giorno g all'Utente k -esimo (ER_g^k), determinati all'inizio del mese $M+1$, sono calcolati come segue:

$$ER_g^k = ER_g^T \cdot \frac{ED_g^k}{ED_g^T}$$

dove:

ER_g^T = quantitativo totale rigassificato nel Giorno g , dedotte le quantità di energia di competenza delle discariche spot assegnate nel corso del mese M ;

ED_g^k = disponibilità effettiva di GNL dell'Utente k -esimo nel Giorno g ;

ED_g^T = disponibilità effettiva totale degli Utenti nel Giorno g .

Le modalità di allocazione sopra descritte possono comportare valori eccessivamente ridotti per il termine ER_g^k all'approssimarsi a zero del termine ED_g^k ; a tale proposito, al raggiungimento di ED_g^k al valore di 1.000 GJ, il quantitativo allocato in rigassificazione per l'Utente k -esimo, ER_g^k verrà posto uguale a ED_g^k .

Algoritmo di gestione della uniformità di allocazione

L'algoritmo in oggetto consente di calcolare, in prima battuta, i quantitativi, espressi in GJ, programmati in allocazione nel Giorno g per ciascun Utente (EP_g^k), e resi disponibili nel corso del mese M dall'Operatore al Punto di Riconsegna. L'algoritmo tiene conto della quota parte di competenza dell'Utente dei quantitativi dovuti da GNL Italia a Snam Rete Gas a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto.

Tali quantitativi sono così calcolati:

$$EP_g^k = \frac{\sum_{g=1}^m EP_g^k}{\sum_{g=1}^m EP_g^T} * EP_g^T * (1 - \gamma_{FUEL})$$

dove:

$\sum_{g=1}^m EP_g^k$ = energia programmata all'Utente k -esimo nel mese M ;

$\sum_{g=1}^m EP_g^T$ = energia programmata al totale degli Utenti nel mese M ;

EP_g^T = quantità complessivamente programmata in rigassificazione dall'Operatore nel Giorno g .

γ_{FUEL} = rappresenta la quota percentuale a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, approvata dall'Autorità per il Punto di Entrata Panigaglia.

Successivamente, sulla base:

- dei dati definitivi relativi al quantitativo complessivamente rigassificato dal Terminale;
- delle consegne effettive di GNL da parte degli Utenti nel mese M;

l'algoritmo consente di determinare i quantitativi giornalieri, espressi in GJ, allocati definitivamente per ciascun Utente (Er_g^k) resi disponibili, al termine del mese M di competenza, dall'Operatore al Punto di Riconsegna.

Tali quantitativi sono così calcolati:

$$Er_g^k = \frac{\sum_{g=1}^m ER_g^k}{\sum_{g=1}^m ER_g^T} * ER_g^T (1 - \gamma_{FUEL})$$

dove:

$\sum_{g=1}^m ER_g^k$ = energia rigassificata per l'Utente k-esimo nel mese M ;

$\sum_{g=1}^m ER_g^T$ = energia rigassificata per la totalità degli Utenti nel mese M ;

ER_g^T = energia complessivamente rigassificata nel Giorno g.

γ_{FUEL} = rappresenta la quota percentuale a copertura dei consumi connessi al servizio di trasporto, approvata dall'Autorità per il Punto di Entrata Panigaglia.

L'applicazione dell'algoritmo di gestione della uniformità di allocazione comporta, in corso mese, la riconsegna agli Utenti di quantitativi di GNL in eccesso rispetto alle rispettive giacenze giornaliere. Al momento della disponibilità dei dati di allocazione definitivi, GNL Italia provvederà a fornire a ciascun Utente, le opportune informazioni circa gli scambi di gas e le relative controparti. Gli Utenti autorizzano GNL Italia a trasmettere le suddette informazioni alle rispettive controparti.

Nel caso di attivazione del servizio di Peak Shaving i quantitativi riconsegnati agli Utenti del terminale si intendono al netto dei quantitativi immessi in rete per il servizio predetto.

3.5) La programmazione della rigassificazione relativa al servizio base di tipo spot

In relazione alle scariche spot relative ai primi quindici giorni del mese M l'Operatore provvede a pubblicare sul proprio sito Internet il profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato, per ogni scarica spot disponibile, che preveda un numero minimo di giorni di riconsegna non inferiore a 20, con inizio dal primo giorno di calendario successivo all'ormeggio della Nave: tale numero sarà comunque funzione della necessità di garantire giacenze positive nei serbatoi per gli altri Utenti e terrà conto di eventuali interventi manutentivi presso l'impianto.

In relazione alle scariche spot relative alla restante parte del mese M, l'Operatore provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet un profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato che preveda un numero minimo di giorni di riconsegna non

inferiore a 10, con inizio dal primo giorno successivo all'ormeggio della Nave: tale numero sarà comunque funzione della necessità di garantire giacenze positive nei serbatoi per gli altri Utenti e terrà conto degli interventi manutentivi presso l'impianto. Eventuali quantitativi di GNL che residuino a fine mese in relazione ad una scarica spot verranno riconsegnati nel mese successivo secondo i criteri di cui al precedente paragrafo 3.4.

L'Utente del terminale titolare di un carico spot dovrà comunicare entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data prevista per la scarica spot la regola di ripartizione del carico tra gli utenti del trasporto su cui suddividere il carico di GNL, nel caso in cui l'Utente del servizio di rigassificazione decida di ripartire i quantitativi rigassificati di propria competenza tra uno o più utenti del trasporto, come previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas. L'Utente dovrà comunicare a GNL Italia la regola di ripartizione scelta tra quelle pubblicate da GNL Italia sul proprio sito internet.

Gli aggiornamenti del profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato, in ragione di eventi quali:

- accettazione di richieste di riprogrammazione di scariche;
- accettazione di comunicazioni inerenti l'inosservanza della programmazione;
- scostamento tra i quantitativi di GNL previsti in scarica nel Programma Mensile delle Consegne di GNL ed i quantitativi di GNL effettivamente consegnati;
- conferimento di scariche spot;
- riduzione della capacità di rigassificazione

verranno comunicati:

- entro il medesimo giorno, per eventi accettati nei giorni lavorativi;
- entro il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati nei giorni festivi

a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Operatore, nel caso in cui la scarica non sia stata conferita.

L'Operatore provvederà a comunicare all'Utente cui è stata conferita la scarica spot l'aggiornamento del profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato, in ragione degli eventi sopra descritti, entro il medesimo giorno di calendario in cui è stato predisposto.

Le comunicazioni saranno effettuate a mezzo fax (limitatamente al sabato e ai giorni festivi le comunicazioni saranno effettuate a mezzo posta elettronica).

L'aggiornamento del profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato è vincolante per l'Utente.

Nel caso di attivazione del servizio di Peak Shaving i quantitativi riconsegnati agli Utenti cui è stata conferita capacità spot si intendono al netto dei quantitativi immessi in rete per il servizio predetto.

3.6) La programmazione della rigassificazione relativa al servizio di stoccaggio di GNL ai fini del servizio di Peak Shaving di cui al D.M. 18 ottobre 2013

In relazione alle discariche relative al servizio di stoccaggio di GNL associato al Servizio di Peak Shaving di cui al D.M. 18 ottobre 2013 la riconsegna del quantitativo rigassificato sarà effettuata dall'Operatore secondo un profilo indicativo di allocazione del quantitativo rigassificato che preveda la riconsegna al PSV dei quantitativi consegnati al netto di consumi e perdite della catena di rigassificazione e di eventuali quantitativi di gas riconsegnati prima del mese di aprile.

4) RIDUZIONE DELLA CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, qualora per una qualsiasi ragione, non dipendente dalla volontà dell'Operatore, ma ivi inclusa la manutenzione ordinaria e quella straordinaria, si verifichi una riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale, la quantità giornaliera di gas messa a disposizione dall'Operatore al Punto di Riconsegna si intenderà ridotta in misura proporzionale alla suddetta riduzione della capacità del Terminale.

Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel presente documento, in caso di riduzione della capacità del Terminale le Parti provvederanno alla eventuale riprogrammazione dei carichi su base non discriminatoria.

Al verificarsi dell'evento, l'Operatore ne darà immediata comunicazione agli Utenti, fornendo le adeguate informazioni in ordine all'evento, alla causa che lo ha determinato ed alla riduzione della capacità del Terminale, fermo restando che, qualora la suddetta riduzione di capacità sia conseguente ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabili, l'Operatore ne darà comunicazione agli Utenti - via fax - con il più ampio preavviso possibile.

5) PROGRAMMAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO

Con il conferimento della capacità di trasporto a GNL Italia, funzionale all'erogazione del Servizio di Rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal contratto di trasporto, ivi inclusa la programmazione dei quantitativi, nella titolarità di ciascun Utente, immessi in corrispondenza del Punto di Entrata Panigaglia. Al fine di soddisfare i citati adempimenti, GNL Italia, su indicazione dei propri Utenti - ivi inclusa la scelta della regola di ripartizione nel caso in cui l'Utente decida di avvalersi di quanto previsto all'art. 10bis.6 della delibera AEEG 297/2012/R/gas - esegue le attività di programmazione previste dal Codice di Rete in corrispondenza del Punto di Entrata di Panigaglia, sulla base delle informazioni relative al

processo di distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9.

I programmi forniti a Snam Rete Gas riportano il dettaglio degli Utenti ovvero dei soggetti individuati dagli UTENTI medesimi ai sensi dell'articolo 10bis.6 della delibera 167/05, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas.

RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA MENSILE DELLE CONSEGNE DI GNL	2
1.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA	2
1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore.....	2
1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore.....	3
1.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	3
1.2.1) Nave in cancello.....	3
1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore	4
1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore	5
1.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	5
1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore.....	5
1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore.....	6
1.4) RITARDI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE	6
1.5) ACCETTAZIONE DELLA NAVE METANIERA IN DISCARICA OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER IL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	7
2) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA DISCARICA SPOT	7
2.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA	7
2.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore.....	7
2.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore.....	8
2.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	8
2.2.1) Nave in cancello.....	8
2.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore	9
2.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore	10
2.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	10
2.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore.....	10
2.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore.....	10
2.4) ALTRE DISPOSIZIONI.....	11
3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA'	11
3.1) FUORI SPECIFICA AL PORTO DI CARICAZIONE.....	11
3.2) FUORI SPECIFICA AL PUNTO DI CONSEGNA.....	11
3.3) CORREZIONE DELL'INDICE DI WOBBE	11
3.4) QUALITÀ E PRESSIONE AL PUNTO DI RICONSEGNA	12
4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO.....	12
4.1) TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE	12
4.2) IMMISSIONI IN RETE.....	12
5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO	14
5.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO NEL MESE M-2 E CONSEGNA NEL MESE M	14
5.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA E CAPACITÀ DISPONIBILE NEL MESE M....	14
6) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT	14
6.1) TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE DEI CARICHI SPOT.....	14
6.2) IMMISSIONI IN RETE.....	14
7) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....	15
7.1) CORRISPETTIVO DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA E VOLUME PREVISTO IN DISCARICA	15
8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI.....	15

1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA MENSILE DELLE CONSEGNE DI GNL

Per inosservanza del Programma Mensile delle Consegne di GNL si intende:

- la mancata effettuazione di una discarica programmata nel mese M;
- il mancato rispetto del Cancellato di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M, qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata,;
- il mancato rispetto del TUD di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

sia per motivi imputabili all'Operatore che per motivi non imputabili all'Operatore.

1.1) Mancata effettuazione della discarica

1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Utente stesso sarà tenuto a darne comunicazione - via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica)- all'Operatore.

In tal caso l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione, ad effettuare tale discarica.

GNL Italia, a seguito della comunicazione, da parte dell'Utente, di mancata effettuazione della discarica, applicherà i seguenti corrispettivi ed indennizzi.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra il primo giorno di calendario successivo alla definizione del Programma Mensile delle Consegne di GNL e l'ottavo giorno di calendario precedente la Data di Arrivo Programmata, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un indennizzo forfetario pari a 10.000 Euro, fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo giorno precedente la Data di Arrivo Programmata e la medesima Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica C_{md} pari a:

$$C_{md} = T * \alpha * C_{qs} * C_d$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1
<3	2

- un indennizzo forfetario pari a 10.000 Euro.

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Operatore sarà tenuto a darne comunicazione - via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica) - all'Utente stesso.

In tal caso, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente un importo per la mancata effettuazione della discarica C'_{md} pari a:

$$C'_{md} = T \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot C_d$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
>7	1
7	1,2
6	1,4
5	1,6
4	1,8
<4	2

1.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione

1.2.1) Nave in cancello

Qualora la Nave metaniera arrivi al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto ad accettare tale Nave per la discarica entro il Cannello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui la Nave metaniera, nonostante le comunicazioni di cui al capitolo "Operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale", arrivata al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, non possa far rotta verso l'ormeggio entro la fine

del Cannello di Accettazione per motivi non imputabili al Terminale, GNL Italia non sarà obbligata ad accettare in discarica la Nave metaniera in oggetto.

In tale evenienza si applicherà:

- quanto previsto al punto “Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore”, qualora non sussistano le condizioni per l’accettazione della Nave in discarica;
- le disposizioni di cui al punto “Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore” in caso di esito positivo della verifica di fattibilità, da parte dell’Operatore, della discarica in oggetto.

1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Utente stesso dovrà darne comunicazione – via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica) – all’Operatore. In tal caso, l’Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l’effettuazione della discarica.

Tuttavia, in tale evenienza, l’Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica del GNL in altra data a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L’Operatore, entro il giorno di calendario successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all’Utente, a mezzo fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni saranno inviate a mezzo posta elettronica):

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di accettazione della comunicazione inviata dall’Utente;
- della conferma del Cannello di Accettazione, così come indicato nel Programma Mensile delle Consegne di GNL, in caso di mancata accettazione della comunicazione inviata dall’Utente.

Qualora sia possibile procedere alle operazioni di discarica:

- in caso di anticipo, l’Utente non sarà tenuto a corrispondere all’Operatore alcun corrispettivo/indennizzo;
- in caso di ritardo, l’Utente sarà tenuto a corrispondere all’Operatore:
 - un corrispettivo per il mancato rispetto del Cannello di Accettazione C_{mrc} pari a:

$$C_{mrc} = 1,2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05

- un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro

fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di scarica, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione, e si applicherà quanto previsto al punto precedente "Mancata effettuazione della scarica per motivi non imputabili all'Operatore".

1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l'Operatore dovrà darne comunicazione, via fax (limitatamente al sabato ed ai giorni festivi le comunicazioni devono pervenire a mezzo posta elettronica), all'Utente interessato, che avrà facoltà di procedere alla scarica in altra data concordata con l'Operatore.

Qualora sia possibile procedere all'operazione di scarica, l'Operatore corrisponderà all'Utente interessato un importo pari a:

$$C'_{mrc} = 1,2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

in caso di ritardo rispetto alla Data di Arrivo Programmata, dove α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla scarica in oggetto.

Qualora non sia possibile procedere all'operazione di scarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

1.3) Mancato rispetto del TUD

1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili all'Operatore, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della scarica.

Nel caso in cui l'Operatore autorizzi la prosecuzione dell'operazione di scarica, il TUD sarà - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - conseguentemente prolungato e l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore stesso un corrispettivo C_{tud} pari al massimo a $2 * \alpha * C_{qs} * Cd$ per un prolungamento di due giorni delle operazioni di scarica a decorrere dal termine del TUD originario, dove α è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05. Per prolungamenti di durata inferiore a due giorni, il corrispettivo $2 * \alpha * C_{qs} * Cd$ sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso l'Utente sarà tenuto a versare all'Operatore, oltre al corrispettivo C_{tud} di cui sopra, un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro.

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Utente sarà tenuto a versare il corrispettivo C_{tud} di cui sopra, nonché a mantenere l'Operatore indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore stesso.

1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni direttamente imputabili all'Operatore ed in presenza di condizioni che ne consentano - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare all'Operatore l'intenzione di interrompere o meno la scarica al raggiungimento del TUD originario.

Nel caso in cui l'Utente comunichi l'intenzione di proseguire l'operazione di scarica, il TUD sarà conseguentemente prolungato e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente interessato un importo C'_{tud} pari al massimo a $2 \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$ per un prolungamento di due giorni delle operazioni di scarica a decorrere dal termine del TUD originario, dove α è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05. Per prolungamenti di durata inferiore a due giorni, il corrispettivo $2 \cdot \alpha \cdot C_{qs} \cdot Cd$ sarà proporzionalmente ridotto.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso l'Operatore sarà tenuto a versare all'Utente interessato l'importo C'_{tud} di cui sopra, nonché, in relazione al volume non scaricato, quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Operatore provvederà a versare all'Utente interessato l'importo C'_{tud} di cui sopra.

1.4) Ritardi non imputabili all'Operatore

Non potranno essere considerati imputabili all'Operatore i tempi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati qui di seguito:

- di attesa dei servizi portuali ed ogni altra operazione di competenza della Nave;
- necessari alla Nave per muoversi dal PBS o dal punto di ancoraggio, a decorrere dal momento in cui la Nave comunica il NOR e sino all'avvenuto ormeggio a pontile, dedotti gli eventuali tempi di attesa della Nave metaniera al PBS o all'area di ancoraggio ed imputabili all'Operatore;
- persi dall'orario di ormeggio all'inizio delle operazioni di scarica in quanto imputabili alla Nave;
- persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla scarica a causa di condizioni meteo-marine avverse;
- persi in ottemperanza a disposizioni e regolamentazioni relative al porto di La Spezia e/o al Terminale;

- per la gestione della scarica qualora la temperatura del GNL consegnato sia superiore a -160°C

nonché gli ulteriori tempi qui di seguito indicati, quando non imputabili direttamente all'Operatore:

- l'attesa della libera pratica sanitaria;
- i tempi di maneggio zavorra (se non in contemporanea alla scarica);
- l'attesa della libera pratica doganale all'ormeggio o in rada all'ancora;
- il rifornimento di combustibili, di viveri e di azoto.

1.5) Accettazione della Nave metaniera in scarica oltre il termine previsto per il Cannello di Accettazione

GNL Italia si riserva la possibilità di accettare la richiesta, avanzata dall'Utente interessato entro e non oltre il giorno precedente la Data di Arrivo Programmata, di effettuare l'ormeggio della Nave metaniera tra le ore 20:01 e le ore 24:00 (ora italiana) della Data di Arrivo Programmata, a condizione che tale richiesta abbia carattere occasionale ed a valle dell'opportuna verifica dell'Operatore, fermo restando, in caso di esito positivo della verifica:

- i) l'applicazione di un TUD pari a 30 54 ore, con decorrenza dalla fine del termine di accettazione in oggetto (ore 24:00);
- ii) il pagamento dei costi aggiuntivi, sostenuti dall'Operatore in dipendenza di tale attività, come da condizioni rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

Il relativo modulo per la richiesta in oggetto viene anch'esso reso disponibile sul sito web di GNL Italia.

La comunicazione relativa all'esito della verifica circa la richiesta di cui al presente paragrafo verrà inviata da GNL Italia entro le ore 13:00 della Data di Arrivo Programmata.

2) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA DISCARICA SPOT

2.1) Mancata effettuazione della scarica

2.1.1) Mancata effettuazione della scarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, successivamente al conferimento della scarica spot, l'Utente non possa o non intenda effettuare tale scarica per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente stesso sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Operatore.

GNL Italia, non appena in possesso della comunicazione di cui sopra, verificherà se sussistano le condizioni per conferire, nella stessa Data di Arrivo Programmata, la scarica spot ad un altro Utente contattando, secondo la graduatoria stilata in base alle risultanze della fase di richiesta di assegnazione, gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio interesse per la scarica inviando l'apposita richiesta.

i) Riassegnazione della discarica spot

Nel caso la discarica spot venga riassegnata ad un altro Utente ed il quantitativo di GNL previsto in discarica sia pari a quello indicato dall'Utente cui è stata inizialmente conferita la discarica spot, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la riassegnazione della discarica spot.

Qualora la discarica venga riassegnata ad un altro Utente (Utente subentrante), ma il quantitativo di GNL previsto in discarica per il medesimo Utente subentrante si discostasse da quello impegnato dall'Utente cui è stata inizialmente conferita la discarica spot, quest'ultimo, oltre a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la verifica circa la possibilità di riassegnare la discarica spot, provvederà a mantenere l'Operatore indenne da eventuali differenze tra quanto dallo stesso Utente dovuto in relazione ai corrispettivi di impegno associati alla discarica spot conferita e quanto consuntivato a carico dell'Utente subentrante in relazione alla discarica spot riassegnata.

ii) Mancata riassegnazione della discarica spot

In tal caso, l'Utente perderà il diritto ad effettuare la discarica spot acquisito in sede di assegnazione e sarà tenuto a corrispondere all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica spot, pari a:

$$C_{md} = \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05.

- un indennizzo forfetario pari a 10.000 euro.

fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

2.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, successivamente al conferimento della discarica spot, l'Operatore sia impossibilitato ad effettuare tale discarica nel relativo Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Utente. In tal caso, l'Utente stesso sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente, un importo pari a:

$$C'_{md} = 2 * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05.

2.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione*2.2.1) Nave in cancello*

Si applicano le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.2.1.

2.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui l'Utente cui è stata conferita la discarica spot sia impossibilitato a rispettare il Cannello di Accettazione per motivi non imputabili all'Operatore, dovrà darne tempestiva comunicazione - via fax - all'Operatore stesso. Al verificarsi di tale evento, l'Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l'effettuazione della discarica spot.

Tuttavia, in tale evenienza, l'Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica spot del GNL in altra data - eventualmente proposta dall'Utente - a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio per l'attracco delle Navi metaniere per due tre giorni di calendario consecutivi;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L'Operatore, entro il giorno successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all'Utente, a mezzo fax:

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di esito positivo della verifica circa la possibilità di effettuare la discarica spot;
- della conferma del Cannello di Accettazione già programmato qualora la verifica di cui sopra abbia dato esito negativo.

i) Possibilità di effettuare la discarica spot

Qualora sia possibile procedere alle operazioni di discarica:

- in caso di anticipo, l'Utente non sarà tenuto a corrispondere all'Operatore alcun corrispettivo/indennizzo;
- in caso di ritardo, l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore un corrispettivo per il mancato rispetto del Cannello di Accettazione C_{mrc} pari a:

$$C_{mrc} = T * \alpha * C_{qs} * Cd$$

dove α è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 - e il valore T varia in funzione dei giorni di ritardo rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di ritardo	Valore di T
1	0,6
2	0,8
> 2	1

e un indennizzo forfetario pari a 5.000 Euro, fermo restando che l'Utente sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

ii) Riassegnazione della discarica spot

Nel caso in cui la verifica circa la possibilità di effettuare la discarica spot abbia dato esito negativo, GNL Italia verificherà se sussistano le condizioni per conferire la discarica spot ad un altro Utente nella stessa Data di Arrivo Programmata, contattando, secondo la graduatoria stilata in base alle risultanze della fase di richiesta di assegnazione, gli altri soggetti che avevano manifestato il proprio interesse inviando l'apposita richiesta.

- In caso di riassegnazione della discarica per un volume di GNL pari a quello previsto in discarica dall'Utente della Nave in anticipo/ritardo, quest'ultimo perderà ogni diritto acquisito su tale discarica spot e sarà tenuto a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti da GNL Italia per la riassegnazione.
- Qualora la discarica venga riassegnata ad un altro Utente (Utente subentrante), ma il quantitativo di GNL previsto in discarica per il medesimo Utente subentrante si discostasse da quello impegnato dall'Utente della Nave in anticipo/ritardo, quest'ultimo, oltre a corrispondere a GNL Italia un indennizzo forfetario pari a 3.000,00 (tremila/00) Euro a copertura dei costi sostenuti per la verifica circa la possibilità di riassegnare la discarica spot, provvederà a mantenere l'Operatore indenne da eventuali differenze tra quanto dallo stesso Utente dovuto in relazione ai corrispettivi di impegno associati alla discarica spot assegnata e quanto consuntivato a carico dell'Utente subentrante in relazione alla discarica spot riassegnata.

iii) Mancata riassegnazione della discarica spot

Qualora la verifica circa la possibilità di riassegnazione della discarica spot abbia dato esito negativo, l'Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito sulla discarica spot e si applicherà quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.1, punto ii ("Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore").

2.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore

Si applicheranno le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.2.3: a tal proposito, nel caso specifico in cui non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore" - di cui al precedente paragrafo 2.1.2.

2.3) Mancato rispetto del TUD*2.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore*

Si applicano le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.3.1.

2.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Si applicheranno le medesime disposizioni previste al precedente paragrafo 1.3.2: a tal proposito, nel caso specifico in cui non sia possibile procedere all'operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore" - di cui al precedente paragrafo 2.1.2.

2.4) Altre disposizioni

Per le disposizioni relative ai “Ritardi non imputabili all’Operatore” e all’“Accettazione della Nave metaniera in discarica oltre il termine previsto per il Cannello di Accettazione” si rimanda a quanto previsto ai precedenti paragrafi 1.4 e 1.5.

3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA’**3.1) Fuori specifica al porto di caricazione**

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall’Utente all’Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica”, non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al capitolo “Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato”, paragrafo 2, l’Operatore avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la discarica della Nave metaniera presso il Terminale, con comunicazione all’Utente entro 12 ore dal ricevimento della suddetta notifica.

In caso di rifiuto, l’Utente perderà il diritto ad effettuare tale discarica acquisito in sede di programmazione, e sarà tenuto a corrispondere all’Operatore quanto previsto al paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore).

3.2) Fuori specifica al Punto di Consegna

Nell’eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall’Utente all’Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo “Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica”, risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo 2, ma alla discarica tale carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2, l’Operatore, con la diligenza del buon padre di famiglia, porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla discarica della Nave, fermo restando il diritto dell’Operatore a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la discarica.

In caso di rifiuto, l’Utente sarà tenuto a corrispondere all’Operatore quanto previsto al capitolo “Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL”, paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore).

In caso di accettazione del GNL in oggetto, l’Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, derivanti all’Operatore dal GNL consegnato fuori specifica.

3.3) Correzione dell’Indice di Wobbe

Nell’eventualità che l’Utente consegni all’Operatore al Punto di Consegna quantità di GNL caratterizzate da un valore dell’Indice di Wobbe incluso tra 52,13 e 53,17 MJ/Sm³, si renderà necessario l’utilizzo degli impianti di correzione dell’Indice di Wobbe del Terminale, al fine di riportare il valore di tale Indice per il GNL rigassificato entro il limite compatibile con la sua immissione nella rete dei metanodotti di Snam Rete Gas.

Si evidenzia che, nel caso in cui il valore dell’Indice di Wobbe del GNL consegnato risulti superiore a 53,17 MJ/Sm³, la correzione di tale valore entro il limite compatibile con l’immissione nella rete di trasporto comporta la riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale. In tal caso, l’Operatore darà corso a tale riduzione solo

se - e nella misura in cui - tale riduzione non comporterà alcun impatto negativo sul programma di ricezione e rigassificazione delle successive Navi metaniere.

In caso di attivazione del servizio accessorio di correzione dell'Indice di Wobbe, si applicheranno i relativi corrispettivi di cui al presente capitolo.

3.4) **Qualità e pressione al Punto di Riconsegna**

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente capitolo, l'Operatore garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno compatibili con l'immissione di tale gas nella rete di trasporto.

4) **CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO**

4.1) **Tariffa di rigassificazione**

In relazione al servizio base di rigassificazione di cui ai punti da a) a c) del paragrafo 2 del capitolo "Descrizione dei servizi", troverà applicazione la tariffa di rigassificazione, così come approvata dall'Autorità e pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

4.2) **Immissioni in rete**

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell'ambito della capacità di trasporto di cui l'Operatore, ai sensi di quanto previsto all'articolo 8 della Delibera n°137/02, dispone presso il Punto di Entrata Panigaglia: la capacità di trasporto richiesta da GNL Italia a Snam Rete Gas è determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla delibera n° 168/06 e ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del send out massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti e la capacità di rigassificazione del terminale.

L'Operatore provvederà a ripartire tra gli Utenti del Terminale i corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da Snam Rete Gas, sulla base delle modalità di seguito riportate.

Corrispettivo variabile

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo variabile di trasporto complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

Corrispettivo di capacità

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas nel mese in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_k^M = Q_k^M \cdot (CP_E \cdot G_{eff}^M \cdot \alpha) - quota_{SPOT}$$

dove:

$QuotaEntry_k^M$ è la quota parte del corrispettivo mensile di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il mese M;

Q_k^M è pari, per ciascun mese di durata del conferimento, al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente k da GNL Italia e la capacità di rigassificazione del Terminale complessivamente disponibile per la durata del conferimento all'Utente k, moltiplicata per il valore del send-out massimo del Terminale

CP_E è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.

G_{eff}^M rappresenta il rapporto tra il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale, nel mese M, e il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale per l'intero Anno Termico. Il numero di giorni di effettiva disponibilità del Terminale è calcolato sulla base del programma di manutenzione inviato ad inizio Anno Termico; α rappresenta i coefficienti moltiplicativi pubblicati sul sito di Snam Rete Gas S.p.A applicati in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile ovvero trimestrale ovvero semestrale.

Nel caso in cui ad un Utente k siano conferite più di una quota di capacità di rigassificazione, il coefficiente α si intende applicato coerentemente alla durata di ogni quota di capacità di rigassificazione conferita.

Nel caso in cui un Utente diventi titolare di capacità di rigassificazione rilasciata ovvero non utilizzata di cui ai punti ii) e iii) delle lettere a) e b) del paragrafo 5.1 del Capitolo 5, nel calcolo della quota entry verrà considerato il relativo coefficiente moltiplicativo in coerenza con la durata del conferimento di tale capacità all'Utente che l'ha rilasciata ovvero non l'ha programmata.

Nel caso in cui in un mese M la sommatoria delle capacità di rigassificazione conferite agli Utenti ecceda il send-out massimo del Terminale, il valore $quota_{SPOT}$ assume un valore non nullo e pari a:

$$quota_{SPOT} = \max(0; Q_{TOT}^M - SO^{MAX}) \cdot \frac{Q_k^M}{Q_{TOT}^M} \cdot (CP_E \cdot G_{eff}^M \cdot \alpha)$$

In cui:

Q_{TOT}^M rappresenta la somma, nel mese M, dei Q_k^M di tutti gli utente k

SO^{MAX} è il send-out massimo giornaliero del Terminale di Panigaglia

I quantitativi di gas per autoconsumo

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare i quantitativi di gas di autoconsumo a copertura del gas di autoconsumo complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

Fino al termine dell'anno termico 2012/2013, GNL determina la suddetta quota-parte sulla base dei quantitativi immessi in rete nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Riconsegna.

5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

5.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M-2 e consegnato nel mese M

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente nel corso dell'Anno Termico risulti inferiore alla somma S dei volumi di GNL previsti in consegna in ciascun mese M dell'Anno Termico, così come risultante dal Programma Mensile delle Consegne di GNL del mese M-2 (scostamento annuale), GNL Italia provvederà ad applicare un corrispettivo pari a 4,5 Euro/m_{Cliq} di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento annuale ed il 10% della somma S.

5.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile nel mese M

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente nel mese M risulti superiore alla capacità di cui l'Utente dispone per il medesimo mese, su tale differenza verrà applicato all'Utente, oltre al corrispettivo variabile sul GNL scaricato, un corrispettivo pari al termine tariffario C_{qs}, maggiorato del 10%, moltiplicato per tale differenza.

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

6) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

6.1) Tariffa di rigassificazione dei carichi spot

Il corrispettivo per il servizio di rigassificazione dei carichi spot presso il Terminale di Panigaglia verrà calcolato sulla base della relativa tariffa approvata dall'Autorità così come pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.

6.2) Immissioni in rete

Ai fini del calcolo dei corrispettivi di immissione in rete valgono le medesime disposizioni indicate al precedente paragrafo 4.2.

7) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT

7.1) Corrispettivo di scostamento tra volume consegnato e volume previsto in discarica

Qualora il volume di GNL consegnato dall'Utente di una discarica spot si discostasse dal valore indicato dall'Utente stesso nella relativa richiesta di assegnazione (volume previsto in discarica), l'Utente sarà tenuto a versare:

a) nel caso in cui il volume consegnato sia inferiore al valore indicato nella richiesta di assegnazione;

- i) se tale differenza è maggiore del 10%, oltre al corrispettivo di impegno calcolato sul volume previsto in discarica, il corrispettivo variabile calcolato sul volume di GNL consegnato ed un corrispettivo pari a 4,5 Euro/mc_{liq} di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento ed il 10% del volume previsto in discarica;
- ii) se invece tale differenza risulta inferiore al 10%, oltre al corrispettivo di impegno calcolato sul volume previsto in discarica, il corrispettivo variabile calcolato sul volume di GNL effettivamente scaricato.

b) nel caso in cui il volume consegnato sia superiore al valore indicato nella richiesta di assegnazione

- i) oltre ai corrispettivi per il servizio base di rigassificazione calcolati sul volume di GNL consegnato si applicherà un ulteriore corrispettivo pari al 10% del termine tariffario d'impegno Cqs, calcolato su tale differenza.

8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

I corrispettivi per i servizi accessori effettuati dall'Operatore presso il Terminale e per i servizi opzionali previsti nel presente documento sono pubblicati sul sito Internet di GNL Italia.

GLOSSARIO

Il presente glossario elenca alcuni dei termini ricorrenti nel Codice di Rigassificazione.

Poiché, nella maggior parte dei casi, tali termini vengono utilizzati con un particolare significato, in funzione dell'argomento trattato, si è ritenuto opportuno riassumerli nel presente allegato per maggior chiarezza e facilità di lettura.

<i>Anno Termico</i>	Periodo temporale di riferimento la cui durata va dalle ore 06.00 del 1° ottobre alle ore 06.00 del 1° ottobre successivo.
<i>Boil-off</i>	Evaporazione (ossia rigassificazione) del Gas Naturale Liquefatto.
<i>Cancellato di Accettazione</i>	Periodo di 12 (dodici) ore consecutive, con inizio alle ore 08:00 e termine alle ore 20:00 (ora italiana) di ogni Data di Arrivo Programmata, disponibile per l'ormeggio della Nave metaniera al Terminale.
<i>Cd</i>	Il valore corrispondente alla capacità giornaliera di rigassificazione del Terminale di Panigaglia, pari a 17.500 m _{Cliq} *.
<i>Codice di Rete</i>	Il documento, approvato con Delibera n°75/03 e sue successive modifiche e integrazioni dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che definisce le condizioni per l'accesso ai servizi di trasporto e dispacciamento sulla rete di metanodotti Snam Rete Gas.
<i>Codice di Rigassificazione</i>	Il presente documento inclusi tutti gli allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
<i>Contratto di Rigassificazione</i>	Il documento attraverso il quale le parti contraenti, cioè Operatore ed Utente, definiscono gli elementi specifici del servizio base di rigassificazione di tipo continuativo richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al presente documento.
<i>Contratto di Rigassificazione Spot</i>	Il documenti attraverso i quali le parti contraenti, cioè Operatore ed Utente, definiscono gli elementi specifici del servizio base di rigassificazione di tipo spot richiesto, disciplinato sulla base delle disposizioni di cui al presente documento.
<i>Data associata al Cd</i>	Intervallo temporale, pari ad un giorno o frazione di giorno di calendario, associato alla capacità conferita all'Utente per l'effettuazione delle operazioni di scarica presso il Terminale di Panigaglia.
<i>Data di Arrivo Programmata</i>	Ogni giorno di calendario in cui è previsto l'arrivo di una Nave metaniera al Terminale di Panigaglia.
<i>Gas o Gas Naturale</i>	Si intende la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica.

* Per gli Anni Termici 2009-2010 e 2010-2011, il valore di 17.500 m_{Cliq} è sostituito con 12.000 m_{Cliq}.

<i>Gas Naturale Liquefatto (GNL)</i>	Si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
<i>Giorno-gas o Giorno</i>	Periodo di 24 (ventiquattro) ore consecutive con inizio alle ore 06:00 (ora italiana) di ogni giorno di calendario e termine alla stessa ora del giorno di calendario successivo.
<i>Indice di Wobbe</i>	Il rapporto tra il Potere Calorifico Superiore del Gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
<i>Mese</i>	Periodo di riferimento con inizio alle ore 6:00 (ora italiana) del 1° giorno di calendario di ogni mese e termine alla stessa ora del 1° giorno di calendario del mese successivo.
<i>MJ</i>	Mega Joule = 1.000.000 joule (riferimento al Sistema Internazionale).
<i>Navi metaniere o Navi</i>	Le Navi metaniere che, ai sensi di quanto previsto al presente documento, possono effettuare scariche di GNL presso il Terminale di Panigaglia.
<i>NOR</i>	Acronimo di "Notice of Readiness", comunicazione scritta di prontezza ad ormeggiare al pontile del Terminale per la scarica del GNL che il Comandante della Nave invia all'Operatore nel momento in cui la Nave metaniera giunge all'area di ancoraggio o al PBS.
<i>NOU</i>	Acronimo di "Notice of Unloading", comunicazione scritta di prontezza a scaricare il GNL che il Comandante della Nave invia all'Operatore nel momento in cui la Nave metaniera è ormeggiata al pontile.
<i>PBS</i>	Acronimo di "Pilot Boarding Station", Punto di Imbarco Pilota del porto di La Spezia.
<i>PFSP (Port Facility Security Plan)</i>	Piano sviluppato per garantire la sicurezza del porto dal rischio di incidenti che possono coinvolgere le Navi, i loro carichi e le persone a bordo. Il documento è stato recepito dalla Capitaneria di Porto di La Spezia con Decreto n°16/2004.
<i>Punto di Consegna</i>	La flangia situata alla connessione tra i tronchetti del collettore di scarico della Nave metaniera ed i bracci di scarico del Terminale di Panigaglia, dove il GNL è consegnato dall'Utente e dall'Operatore ivi ritirato.
<i>Punto di Riconsegna</i>	Punto di Entrata Panigaglia.
<i>Punto di Entrata Panigaglia</i>	Punto di Entrata della Rete Nazionale di Gasdotti in corrispondenza del Terminale di rigassificazione sito a Panigaglia (SP).
<i>Potere Calorifico Superiore (PCS)</i>	Quantità di calore, espressa in MJ, che si libera nella combustione completa di 1 Sm ³ alla temperatura di 15°C ed alla pressione

	assoluta di 1,01325 bar, con aria in eccesso alla stessa temperatura e pressione del Gas, quando i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale del Gas e l'acqua formata, allo stato vapore nella combustione, viene riportata allo stato liquido alla stessa temperatura iniziale del Gas.
Responsabile del Bilanciamento	Responsabile del Bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto.
RN	La Rete Nazionale dei Gasdotti, così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001, e successivi aggiornamenti.
Sequenza di date associate al Cd	Gruppo consecutivo di date associate al Cd, senza soluzione di continuità.
Servizio di Peak Shaving	Servizio definito ai sensi del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2013 per il quale GNL Italia rende disponibile un servizio di stoccaggio temporaneo di GNL.
Ship Approval Procedure	La procedura per l'accettazione delle Navi metaniere, concordata tra gli operatori dei terminali europei e pubblicata sul sito Internet di GNL Italia.
Terminale di Rigassificazione o Terminale	L'impianto di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto ubicato a Panigaglia (SP), comprensivo del proprio pontile e delle proprie strutture di ormeggio, degli impianti di ricezione a valle del Punto di Consegna, di stoccaggio e di rigassificazione del GNL ed accessori fino al Punto di Entrata Panigaglia che consentono l'espletamento del servizio di rigassificazione.
TUD	<p>Acronimo di "Termine Ultimo di Discarica", periodo temporale di 34 58 ore decorrenti dalla fine del Cannello di Accettazione. Si definisce quale termine di discarica il momento della consegna dei documenti relativi all'accertamento finale o allo stacco dei bracci di discarica, quale dei due eventi si verifichi per ultimo.</p> <p>Nel caso in cui GNL Italia offra il servizio di stoccaggio temporaneo di GNL per il Servizio di Peak Shaving il TUD assume il valore di 82 ore durante il periodo in cui tale servizio viene fornito.</p>
UTC	Acronimo di "Universal Time Coordinate": il porto di La Spezia è a +1 ora (con ora solare) e a +2 ore (con ora legale)
Volume Massimo Scaricabile	Quantità massima, espressa in metri cubi di GNL ed indicata nelle pubblicazioni relative alla disponibilità di discariche spot, che GNL Italia è in grado di ricevere al Terminale.